

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-573	del 20/07/2016
Oggetto	Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento di servizi assicurativi di responsabilità civile patrimoniale, kasko veicoli in missione e tutela legale.	
Proposta	n. PDTD-2016-582	del 19/07/2016
Struttura adottante	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 20 (venti) luglio 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni E Servizi, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Acquisizione beni e servizi. Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento di servizi assicurativi di responsabilità civile patrimoniale, kasko veicoli in missione e tutela legale.

VISTI:

- la D.D.G. n. 101 del 30/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2016, del Budget generale e della programmazione di cassa 2016”;
- la D.D.G. 102 del 30/12/2015 recante “Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”;
- la D.D.G. n. 32 del 15/02/2016 "Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2016 della Direzione Amministrativa”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

RICHIAMATA:

- la determina n. 601 del 11/09/2013 della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi, che a seguito di procedura aperta svolta in ambito comunitario ha affidato sino al 31/10/2016 la polizza di tutela legale alla Compagnia assicuratrice Lloyd's sindacato Markel;
- la determina n. 423 del 18/05/2016 della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi, che nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara ha prorogato sino al 31/10/2016 ai sensi delle polizze in essere con la Compagnia assicuratrice Lloyd's, i contratti assicurativi di responsabilità civile patrimoniale (Sindacato Markel) e kasko auto in missione (Sindacato Catlin);

PREMESSO:

- che sussiste la necessità di provvedere all'affidamento dei servizi assicurativi di Responsabilità civile patrimoniale, kasko per i veicoli in missione e tutela legale per le strutture di Arpae, a decorrere dal 31/10/2016, data di scadenza delle polizze attualmente in corso;
- che non sono attive convenzioni stipulate da Consip Spa o dall'Agenzia regionale Intercent-ER per i servizi di cui trattasi;
- che si è provveduto a cura dell'Area acquisizione beni e servizi della Direzione amministrativa ad espletare un'istruttoria per la predisposizione degli atti di gara, con la collaborazione del broker assicurativo Aon S.p.a.;
- che dall'istruttoria condotta, in relazione alle attuali condizioni del mercato assicurativo è emersa l'opportunità di prevedere una durata triennale dei contratti con eventuale ripetizione dei servizi per ulteriori anni tre;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto per tutti i lotti è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da attribuirsi prevedendo 60 punti per il merito tecnico e 40 punti per il prezzo più basso;
- che l'importo complessivo a base di gara è stato determinato in Euro 405.333,00, comprensivo dell'eventuale ripetizione per servizi analoghi per un ulteriore triennio, e dell'opzione di proroga per un periodo stimato di quattro mesi , così ripartito:

Lotto	Definizione	Importo annuale lordo a base d'asta	Importo lordo triennale a base d'asta	Stima valore ripetizione servizi analoghi	Valore proroga per 4 mesi
1	Responsabilità civile Patrimoniale	€ 28.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	9.333,00
2	Kasko veicoli in missione	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	2.000,00
3	Tutela legale	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	10.000,00

TOTALE	64.000,00	192.000,00	192.000,00	21.333,00
TOTALE COMPLESSIVO		405.333,00		

- che l'istruttoria tecnica si è conclusa con la definizione degli atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale e precisamente:

- bando GURI (allegato A),
- bando GUUE (allegato B),
- disciplinare di gara (allegato C),
- capitolato speciale tecnico lotto 1 responsabilità civile Patrimoniale (allegato D),
- capitolato speciale tecnico lotto 2 kasko veicoli in missione (allegato E),
- capitolato speciale tecnico lotto 3 tutela legale (allegato F),
- facsimile di dichiarazione di partecipazione (allegato G),
- facsimile di dichiarazione di partecipazione soggetti di cui all'art. 80 c.3 D.Lgs.50/16 (allegato H),
- scheda accettazione offerta tecnica (allegato I),
- scheda variante migliorativa offerta tecnica lotto 1 (allegato L),
- scheda variante migliorativa offerta tecnica lotto 2 (allegato M),
- scheda variante migliorativa offerta tecnica lotto 3 (allegato N)
- facsimile di offerta economica lotto 1 (allegato O),
- facsimile di offerta economica lotto 2 (allegato P),
- facsimile di offerta economica lotto 3 (allegato Q),
- statistica sinistri lotto 1 (allegato R),
- statistica sinistri lotto 2 (allegato S),
- statistica sinistri lotto 3 (allegato T),
- patto d'integrità (allegato U)
- avviso di gara (allegato V)

- che al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi

per la sicurezza;

CONSIDERATO:

- che la procedura è stata segnalata all'ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG il seguente numero di gara 6435333 ed ogni lotto i seguenti codici identificativi di gara:

Lotto	CIG
1. Responsabilità civile Patrimoniale	670740340E
2. Kasko veicoli in missione	6707431B27
3. Tutela legale	67074380F1

- che per la procedura di cui trattasi dovrà essere versato all'ANAC il contributo di Euro 225,00 da liquidarsi con cassa economale;
- che al Responsabile del Procedimento spetta il compito di verificare la regolarità dei plichi pervenuti e la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara;
- di demandare l'esame delle offerte ad apposita commissione che sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

RITENUTO:

- di indire procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi di seguito descritti per un periodo di anni 3 (tre), con facoltà di ripetizione per servizi analoghi per un ulteriore triennio e di proroga per un ulteriore periodo di 4 mesi, così suddivisa:

Lotto	Definizione	Importo annuale lordo a base d'asta	Importo lordo triennale a base d'asta	Stima valore ripetizione servizi analoghi	Valore proroga per 4 mesi
1	Responsabilità civile Patrimoniale	€ 28.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	9.333,00
2	Kasko veicoli in missione	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	2.000,00
3	Tutela legale	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	10.000,00
TOTALE		64.000,00	192.000,00	192.000,00	21.333,00

TOTALE COMPLESSIVO	405.333,00
---------------------------	-------------------

- di stabilire quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per tutti i lotti, secondo quanto precisato nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al presente atto, ai sensi dell' art. 95 c.2 del Decreto Legislativo 50/2016;
- di stabilire che l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare per lotti disgiunti e anche in presenza di una sola offerta valida;
- di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che alla loro sottoscrizione ed alle necessarie pubblicazioni provvederà la Responsabile dell'Area acquisizione beni e servizi, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo;

DATO ATTO:

- che in conformità di quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. lgs. n.50/16, si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, sul SITAR e sul profilo del committente www.arpa.emr.it e che ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/16, le spese di pubblicazione sulla GURI dovranno essere rimborsate all'amministrazione dai soggetti aggiudicatari entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
- che della pubblicazione del bando sarà data notizia con avviso pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e sue due a particolare diffusione nella regione Emilia-Romagna, per una spesa presunta di Euro 5.000,00 ;
- che sarà consentito, per via elettronica, l'accesso libero, diretto e completo ai testi di polizza e ad ogni documento complementare ;

DATO ATTO INOLTRE:

- che, ad intervenuta individuazione dei soggetti contraenti, con il provvedimento di aggiudicazione dei servizi si provvederà all'imputazione contabile della spesa, sul budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità della Direzione amministrativa -Area Acquisizione Beni e Servizi, a carico degli esercizi 2016-2017-2018-2019;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la stessa dott.ssa Elena Bortolotti, nominata con lettera prot.3983 del 14 giugno 2016;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di indire procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi di seguito descritti per un periodo di anni 3 (tre), con facoltà di ripetizione per servizi analoghi per un ulteriore triennio e di proroga per un ulteriore periodo di 4 mesi, così suddivisa:

Lotto	Definizione	Importo annuale lordo a base d'asta	Importo lordo triennale a base d'asta	Stima valore ripetizione servizi analoghi	Valore proroga per 4 mesi
1	Responsabilità civile Patrimoniale	€ 28.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	9.333,00
2	Kasko veicoli in missione	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	2.000,00
3	Tutela legale	€ 30.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	10.000,00
TOTALE		64.000,00	192.000,00	192.000,00	21.333,00
TOTALE COMPLESSIVO			405.333,00		

2. di stabilire quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per tutti i lotti, secondo quanto precisato nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al presente atto, ai sensi dell' art. 95 c.2 del Decreto Legislativo 50/2016;

3. di stabilire che i servizi verranno aggiudicati per lotti separati e che l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

4. di stabilire che al Responsabile del Procedimento spetta il compito di verificare la regolarità dei plichi pervenuti e la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara;

5. di demandare l'esame delle offerte ad apposita Commissione, che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6. di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- bando GURI (allegato A),
- bando GUUE (allegato B),
- disciplinare di gara (allegato C),
- capitolato speciale tecnico lotto 1 responsabilità civile Patrimoniale (allegato D),
- capitolato speciale tecnico lotto 2 kasko veicoli in missione (allegato E),
- capitolato speciale tecnico lotto 3 tutela legale (allegato F),
- facsimile di dichiarazione di partecipazione (allegato G),
- facsimile di dichiarazione di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.Lgs.50/16 (allegato H),
- scheda accettazione offerta tecnica (allegato I),
- scheda variante migliorativa offerta tecnica lotto 1 (allegato L),
- scheda variante migliorativa offerta tecnica lotto 2 (allegato M),
- scheda variante migliorativa offerta tecnica lotto 3 (allegato N)
- facsimile di offerta economica lotto 1 (allegato O),
- facsimile di offerta economica lotto 2 (allegato P),
- facsimile di offerta economica lotto 3 (allegato Q),
- statistica sinistri lotto 1 (allegato R),
- statistica sinistri lotto 2 (allegato S),
- statistica sinistri lotto 3 (allegato T),
- patto d'integrità (allegato U)
- avviso di gara (allegato V)

7. di dare atto che in conformità di quanto disposto dagli artt. 72 , 73 e 216 comma 11 del D. lgs. n.50/16, si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, sul SITAR , sul profilo del committente www.arpa.emr.it e che della pubblicazione del bando sarà data notizia con avviso pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su due a particolare diffusione nella Regione Emilia-Romagna;

8. di dare atto che la spesa presunta per la pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani è stimata in Euro 5.000,00, ed avente natura di “Pubblicazioni bandi” è a carico dell'esercizio 2016, nel budget annuale, con riferimento al centro di responsabilità dell'Area Acquisizioni Beni e Servizi di Arpaè;

9. di dare atto che la spesa di Euro 225,00 per il contributo da versare all'ANAC, è a carico dell'esercizio 2016 sul conto “Imposte e tasse” del centro di responsabilità dell'Area Acquisizioni Beni e Servizi di Arpaè e verrà liquidato con cassa economale;

10. di dare atto che, ad intervenuta individuazione del soggetto contraente si provvederà all'imputazione contabile della spesa complessiva dei servizi, avente natura di “Assicurazioni”, a carico degli esercizi pro quota 2016, 2017, 2018 e 2019 nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità dell'Area Acquisizioni Beni e Servizi di Arpaè.

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Elena Bortolotti)

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale vista
l'autorizzazione n.
57221 del
16/5/2013

Arpa Emilia-Romagna

BANDO DI GARA D'APPALTO DI SERVIZI

Sezione I :Amministrazione aggiudicatrice I.1): Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, via Po 5, Cap. 40139 Bologna Tel. 051/6223811. e-mail:acquisti@cert.arpa.emr.it, **Indirizzi internet:**

www.arpa.emr.it **Comunicazione:** i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arpa.emr.it/bandi_di_gara . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all'indirizzo sopraindicato. **I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Agenzia regionale **1.5)**

Principali settori di attività: Ambiente.

Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione Procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi. **II.1.2) Codice CPV principale:** 66510000 **II.1.3) Tipo di appalto:** Servizi.

II.1.4) Breve descrizione: Appalto triennale di servizi assicurativi per i rischi: Responsabilità civile patrimoniale, Kasko veicoli in missione, Tutela legale **II.1.5) Valore**

totale stimato: 405.333,00; **II.1.6) Informazioni relative ai lotti:** appalto suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di 3 lotti. **II.2.1) Denominazione lotto**

1: Affidamento della polizza di Responsabilità civile Patrimoniale **II.2.2) Codici CPV supplementari:** 66516500 **II.2.6) Valore stimato:** Euro 177,333,00 **II.2.14) Informazioni**

complementari CIG 670740340E . Obbligatorio il versamento del contributo all'ANAC di Euro 20,00 **II.2.1) Denominazione lotto 2:** Affidamento della polizza per la Kasko dei

veicoli in missione **II.2.2) Codici CPV supplementari:** 66514110. **II.2.6) Valore stimato:** Euro 38.000,00 **II.2.14) Informazioni complementari** CIG 6707431B27. **II.2.1)**

Denominazione lotto 3: Affidamento della polizza di Tutela legale **II.2.2) Codici CPV supplementari:** 66513100 **II.2.6) Valore stimato:** Euro 190.000,00 **II.2.14) Informazioni**

complementari CIG 67074380F1 . Obbligatorio il versamento del contributo all'ANAC di

Euro 20,00 . **II.2.3)Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: ITD5 **II.2.5) Criteri di**

aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati

nel disciplinare di gara. **II.2.7) Durata del contratto:** 36 mesi **II.2.10) Informazione sulle**

varianti: non sono autorizzate le varianti. **II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:**

Eventuale proroga per ulteriori quattro mesi.

Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.III.1)

Condizioni di partecipazione: 1) iscrizione per attività inerenti i servizi assicurativi nel

Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di

residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto all' art. 45 del

D.Lgs. 50/2016, 2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n.

50/2016;**III.1.2) Capacità economica e finanziaria:** raccolta totale premi nel ramo danni

(inclusa RCA) relativa all'ultimo triennio non inferiore ad Euro 30.000.000,00.

Limitatamente al lotto 3 Tutela legale l'importo si intende ridotto ad Euro 2.500.000,00.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica: aver svolto, nell'ultimo triennio almeno tre

servizi analoghi in ciascun ramo e/o rischio assicurativo oggetto del/i lotto/i per cui si

partecipa per servizi resi a pubbliche amministrazioni; **III.2.1) Informazioni relative ad una**

particolare professione: La prestazione del servizio è riservata alle imprese in possesso dell'

autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Sezione IV Procedura: Procedura aperta. **IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli**

appalti pubblici. L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: Sì.**IV.2.2)**

Termine per il ricevimento delle offerte: 00/00/2016 ora locale: 13:00. **IV.2.4) Lingua:**

Italiano **IV.2.6) Periodo minimo nel quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** 6

mesi dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. **IV.2.7) Modalità di apertura delle**

offerte: 00/00/2016 **Ora locale:** 10:00 **Luogo:** Bologna, Via Po 5 **Persone ammesse ad**

assistere all'apertura delle offerte: Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega.

Sezione VI Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:

L'amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi per un ulteriore

triennio. **VI.3) Informazioni complementari:**Le specifiche prescrizioni riguardanti il

dettaglio dei servizi, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione

dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli

aggiudicatari , ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, entro 60 giorni

dall'aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di

pubblicazione sulla GURI in misura proporzionale al valore dei lotti aggiudicati. Misura della

sanzione per irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara , pari

all'uno per mille del valore complessivo del lotto per cui si partecipa. Responsabile del

procedimento è la dott.ssa Elena Bortolotti. Eventuali richieste di chiarimenti andranno

inoltrate entro il 00/00/2016 ai punti di contatto sopra indicati. Gli importi indicati a base di

gara sono comprensivi degli oneri fiscali previsti. **VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna,

Sezione Bologna Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna – Italia **VI.4.3) Procedure di**

ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana **VI.5) Data di spedizione del presente avviso:** alla

GUUE:00/00/2016.

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi

dott.ssa Elena Bortolotti

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	arpadg
NO_DOC_EXT:	2016-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.1.8
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
Posta elettronica:	spanato@arpae.it
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna
via Po 5

Bologna

40139

Italia

Tel.: +39 0516223811

E-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it

Fax: +39 051541026

Codice NUTS: ITD5

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.arpa.emr.it>

I.2) **Appalto congiunto**

I.3) **Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arpa.emr.it/bandi_di_gara

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) **Principali settori di attività**

Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi

II.1.2) **Codice CPV principale**

66510000

II.1.3) **Tipo di appalto**

Servizi

II.1.4) **Breve descrizione:**

Appalto triennale di servizi assicurativi per i seguenti rischi: responsabilità civile patrimoniale, kasko veicoli in missione, tutela legale

II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 405 333.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

66516500

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Affidamento della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 177 333.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

L'amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Eventuale proroga per ulteriori quattro mesi

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

CIG 670740340E. Obbligatorio il versamento del contributo all'ANAC di Euro 20,00.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

66514110

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Affidamento della polizza per la Kasko dei veicoli in missione

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 38 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga per ulteriori quattro mesi
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
CIG 6707431B27.
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Lotto n.: 3
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
66513100
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD5
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Affidamento della polizza di Tutela legale
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 190 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga per ulteriori quattro mesi

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

CIG 67074380F1. Obbligatorio contributo all'ANAC di Euro 20,00.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) **Condizioni di partecipazione**

III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1) iscrizione per attività inerente il presente servizio nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato UE in conformità con quanto stabilito dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Raccolta totale di premi nel ramo danni (inclusa RCA) calcolata nell'ultimo triennio

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Euro 30.000.000,00 .Limitatamente al lotto 3 di tutela legale l'importo si intende ridotto ad Euro 2.500.000,00

III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Aver svolto nell'ultimo triennio almeno tre servizi analoghi in ciascun ramo e/o rischio assicurativo oggetto dell/i lotto/i per cui si partecipa resi a pubbliche amministrazioni

III.1.5) **Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati**

III.2) **Condizioni relative al contratto d'appalto**

III.2.1) **Informazioni relative ad una particolare professione**

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

La prestazione del servizio è riservata alle imprese in possesso dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005

III.2.2) **Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**

III.2.3) **Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto**

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.4) **Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo**

IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

- IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**
Data: 01/03/2016
Ora locale: 13:00
- IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**
Italiano
- IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**
Data: 01/03/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
Bologna, via Po, 5
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Un solo incaricato per ciascun concorrente munito di delega

Sezione VI: Altre informazioni

- VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
L'amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio
- VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**
- VI.3) **Informazioni complementari:**
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione sulla GURI in misura proporzionale al valore dei lotti aggiudicati. Misura della sanzione per irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara, pari all'uno per mille del valore complessivo del lotto per cui si partecipa. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bortolotti. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro il 00/00/2016 ai punti di contatto sopra indicati. Gli importi indicati a base di gara sono comprensivi degli oneri fiscali previsti.
- VI.4) **Procedure di ricorso**
- VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
TAR Regione Emilia-Romagna sezione di Bologna
Strada Maggiore, 53
Bologna
40125
Italia
- VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**
- VI.4.3) **Procedure di ricorso**
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

**DISCIPLINARE DI GARA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE NELLA PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI NEI
SEGUENTI LOTTI:**

- 1. RESPONSABILITÀ' CIVILE PATRIMONIALE**
- 2. KASKO VEICOLI IN MISSIONE**
- 3. TUTELA LEGALE**

Indice generale

ART. 1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA.....	5
ART. 2) OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	7
ART.3) PARAMETRI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI.....	8
ART.4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, CONDIZIONI E REQUISITI.....	13
ART. 5) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI.....	17
ART. 6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	19
ART.7) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	22
ART. 8) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI.....	23
ART. 9) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	23
ART.10) ALTRE INFORMAZIONI.....	24
ART.11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
ART.13) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.....	26
ART.14) STATISTICHE SINISTRI.....	26

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE:

Stazione Appaltante	L'ente che indice la gara,
Amministrazione Aggiudicatrice	L'ente aggiudicatore della gara, ovvero Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione l' Ambiente e l'Energia dell'E- milia Romagna
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte riferita a ciascun lotto
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, per ciascun lotto, con il quale Arpae firmerà il contratto
Capitolato Speciale Tecnico	I documenti, specifici per ogni lotto, contenenti le condizioni gene- rali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, ovvero la polizza di assicurazione
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione
Coassicuratore	La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione
Compagnia/Società Ditta/Impresa	L'impresa assicuratrice
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara
Delegataria	La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione nella ri- partizione del rischio
Delegante	La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolati Spe- ciali e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni ne- cessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa, dell'Offerta Tecnica, dell'Offerta Economica, nonché i criteri di ag- giudicazione. Detti documenti sono parte integrante del rapporto

	contrattuale.
Gara	La procedura suddivisa in lotti con la quale la Stazione Appaltante individuerà i soggetti aggiudicatari di ciascun lotto.
Mandatario	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il ruolo di capogruppo (detto anche capofila) dell'unione costituita o costituenda
Mandante	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più servizi inerenti l'appalto
Disciplinare di Gara	Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione
Obbligazione contrattuale	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara
Offerta Tecnica	L'accettazione o la proposta di variante peggiorativa e/o migliorativa in merito ai contenuti dei capitolati speciali tecnici, che ciascun concorrente può presentare per partecipare alla gara
Offerta Economica	Il premio lordo (riferito ad ogni lotto) che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla gara
Premio lordo	Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5 – CAP 40139, Tel. 051 6223811 Telefax 051 541026 pec : acquisti@cert.arpa.emr.it in esecuzione della determinazione N. – del 00/0/2016, indice una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, per l'**affidamento dei servizi assicurativi di cui ai Lotti indicati al successivo Art.1) del presente disciplinare.**

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31.10.2016, e scadenza alle ore 24:00 del 31.10.2019.

Arpae si riserva la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi per un ulteriore triennio, ex art. 63 c. 5 D.Lgs. 50/2016, previo accordo della Società.

In ogni caso la Compagnia aggiudicataria, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo di 120 giorni successivo alla scadenza del termine contrattuale, come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs.50/2016.

Il valore complessivo stimato dell'appalto , ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.50/2016, è determinato in Euro 405.333,00 comprensivo dell'importo triennale a base di gara, dell'eventuale ripetizione dei servizi analoghi per il successivo triennio e dell'eventuale proroga di 4 mesi.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite pec, ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016; a tal fine i concorrenti dovranno indicare nella "dichiarazione di partecipazione" allegato A) al presente disciplinare, l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui effettuare tali comunicazioni.

L'esito della procedura verrà , altresì pubblicato sul sito web di Arpae e seguirà le ulteriori modalità di pubblicazione previste ex art. 98 del D.Lgs.50/2016.

ART. 1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA

Il bando, il disciplinare di gara, i moduli per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara, i capitolati speciali tecnici e gli altri documenti di gara, sono consultabili e scaricabili gratuitamente, sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice: www.arpa.emr.it sezione bandi di gara.

Avendo Arpae conferito incarico di broker alla società Aon S.p.A., ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 209/2005, per ogni ulteriore chiarimento tecnico, i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti: Aon S.p.A. Via E. Mattei n 102 – Bologna - Sig. Faccani Gian Carlo - Tel. 051/6560118 - Fax 051/229384 e-mail giancarlo.faccani@aon.it- ovvero Sig.ra Anania Simona - Tel. 051/6560102 - Fax 051/229384 e-mail simona.anania@aon.it -, ovvero Sig.ra Sandri Claudia - Tel. 051/6560147 - Fax 051/229384 e-mail claudia.sandri@aon.it.

ELENCO DEI LOTTI IN GARA

L'elenco dei lotti in gara è quello riportato nella tabella sottostante:

Lotti	CPV	Importo annuale lordo a base d'asta €	Importo lordo triennale a base d'asta €	CIG
1. Polizza responsabilità civile patrimoniale	66516500-5	28.000,00	84.000,00	670740340E
2. Polizza Kasko veicoli in missione	66514110-0	6.000,00	18.000,00	6707431B27
3. Polizza tutela legale	66513100-0	30.000,00	90.000,00	67074380F1
Importo complessivo a base di gara €		64.000,00	192.000,00	//

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi; tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali tecnici. I servizi dovranno essere svolti in conformità alla documentazione a base di gara ed in particolare in base alle disposizioni contenute nei Capitolati. Gli importi sopra definiti per ogni lotto costituiscono base d'asta, pertanto in sede di offerta economica gli stessi non potranno essere superati, **pena esclusione dalla gara.**

Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

L'importo massimo stimato, ex art. 35 c.4 del D.Lgs.50/2016, comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi dei contratti, viene così calcolato:

Lotti	Importo lordo complessivo di eventuale ripetizione di servizi analoghi €	Importo lordo per eventuale proroga di 4 mesi €	Importo lordo complessivo stimato complessivo di tutte le opzioni
1. Polizza responsabilità civile patrimoniale	168.000,00	9.333,00	177.333,00
2. Polizza Kasko veicoli in missione	36.000,00	2.000,00	38.000,00
3. Polizza tutela legale	180.000,00	10.000,00	190.000,00
Importo complessivo a base di gara €	384.000,00	21.333,00	405.333,00

ART. 2) OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati, **per ogni singolo "lotto"**, secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sommando il punteggio afferente il "Merito Tecnico" ed il punteggio afferente la "Offerta Economica", come più avanti specificato.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del servizio e del suo prezzo.

L'Amministrazione non è vincolata né obbligata a dar corso all'aggiudicazione del servizio, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c.12 D.Lgs.50/2016.

Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo all'Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento.

Le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua italiana. Non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate.

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali tecnici, fatte salve le eventuali varianti inerenti le singole coperture assicurative che devono essere riportate nel/i modello/i denominato/i **"Scheda di Offerta tecnica – Varianti Migliorative"**, allegati (B1-B2-B3). Le varianti che saranno accettate, dovranno essere riportate integralmente nelle polizze definitive dalla/e Società aggiudicataria/e.

Le Offerte Economiche dovranno essere redatte utilizzando il modello denominato “**Schede di Offerta Economica**”, di cui agli allegati (C1-C2-C3) al presente disciplinare.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’Amministrazione aggiudicatrice avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale.

ART.3) PARAMETRI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Fermo il criterio di aggiudicazione, saranno applicati, per tutti i lotti i seguenti parametri di valutazione.

Parametro	
A)	Merito tecnico (varianti migliorative) 60 punti
B)	Offerta Economica (prezzo) 40 punti
TOTALE	100 punti

A) Merito Tecnico – Massimo 60 punti

In tale ambito si precisa che:

a) L’integrale accettazione delle condizioni dei capitolati tecnici è condizione essenziale per la partecipazione alla gara. Qualora non vengano proposte varianti migliorative, non verranno assegnati punti per merito tecnico, si chiede venga compilata la sola scheda B, di accettazione del capitolato tecnico, quindi il massimo punteggio attribuibile all’offerta presa in esame sarà pari al punteggio che verrà applicato all’offerta economica fino ad un massimo di 40 punti.

b) Verranno attribuiti fino ad un massimo di 60 punti all’Impresa che offrirà le migliori varianti al capitolato di ogni lotto, secondo i criteri di valutazione sotto indicati;

c) Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l’esclusione dalla gara.

d) Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate:

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.1) RC PATRIMONIALE

	Variante migliorativa	Punteggio massimo attribuibile	
1	Massimale per sinistro	Punti	+6
2	Massimale Aggregato Annuo	Punti	+6
3	Massimale per estensione Art. B.5	Punti	+6
4	Franchigia per sinistro	Punti	+6

5	Durata dell'assicurazione: recesso annuale	Punti	+6
6	Durata dell'assicurazione: proroga tecnica dell'assicurazione	Punti	+6
7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	Punti	+6
8	Azione diretta della Corte dei Conti	Punti	+6
9	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	Punti	+6
10	Ambiti di operatività delle garanzie	Punti	+6
//	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO	Punti	+60

1. Massimale per sinistro

- L'aumento da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 3.000.000,00 a € 4.000.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

2. Massimale aggregato annuo

- L'aumento da € 10.000.000,00 a € 12.000.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 10.000.000,00 a € 11.000.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

3. Massimale per estensione Art. B.5)

- L'aumento da € 250.000,00 a € 400.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 250.000,00 a € 350.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

4. Franchigia per sinistro

- La riduzione da € 5.000,00 a € 0,00 (eliminazione) comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- La riduzione da € 5.000,00 a € 2.500,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

5. Durata dell'assicurazione: recesso annuale

- La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

In alternativa:

- L'aumento dei termini di preavviso per il recesso annuale della polizza da parte della Compagnia da 4 mesi a 6 mesi comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

6. Durata dell'assicurazione: proroga tecnica

- L'aumento del periodo di proroga da 4 a 6 mesi comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento del periodo di proroga da 4 a 5 mesi comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

7. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro: denuncia dei sinistri

- L'elevazione dei termini di denuncia dei sinistri da 30 a 40 giorni comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'elevazione dei termini di denuncia dei sinistri da 30 a 35 giorni comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

8. Azione diretta della Corte dei Conti (Art. A.1 comma c)

- L'inserimento della clausola comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

9. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali (Art. 8)

- L'eliminazione della locuzione “*fino a quando ne ha interesse*” comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

10. Ambiti di operatività delle garanzie

- La conferma dell'operatività delle garanzie di polizza sia per l'ambito “*extracontrattuale*” che per l'ambito “*pre-contrattuale e contrattuale*” comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- La conferma dell'operatività delle garanzie di polizza sia per l'ambito “*extracontrattuale*” che per l'ambito “*contrattuale*” comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.2) KASKO IN MISSIONE

	Variante migliorativa	Punteggio massimo attribuibile	
		Punti	
1	Somma assicurata	Punti	+6
2	Franchigia per sinistro	Punti	+6
3	Cristalli	Punti	+6
4	Cose trasportate	Punti	+6
5	Soccorso stradale	Punti	+6
6	Veicolo sostitutivo	Punti	+6
7	Soccorso vittime della strada	Punti	+6
8	Perdita delle chiavi	Punti	+6
9	Ripristino airbag/pretensionatori	Punti	+6
10	Mandato dei periti - Spese terzo perito	Punti	+6
//	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO	Punti	+60

1.Somma assicurata

- L'aumento da € 30.000,00 a € 36.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 30.000,00 a € 33.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

2.Franchigia per sinistro

- La riduzione da € 250,00 a € 00,00 – quindi l'eliminazione - comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- La riduzione da € 250,00 a € 150,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

3.Cristalli

- L'aumento da € 1.000,00 a € 2.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 1.000,00 a € 1.500,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

4.Cose trasportate

- L'aumento da € 1.000,00 a € 2.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 1.000,00 a € 1.500,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

5.Soccorso stradale

- L'aumento da € 1.000,00 a € 2.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 1.000,00 a € 1.500,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

6.Veicolo sostitutivo

- L'aumento da € 750,00 a € 1.500,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 750,00 a € 1.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

7.Soccorso vittime della strada

- L'aumento da € 500,00 a € 1.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 500,00 a € 750,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

8.Perdita delle chiavi

- L'aumento da € 300,00 a € 600,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 300,00 a € 400,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

9.Ripristino Airbag/pretensionatori

- L'aumento da € 1.000,00 a € 2.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 1.000,00 a € 1.500,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

10.Spese del terzo perito

- L'accettazione del 100% in carico alla Società (in luogo del 50% in capo alla Società e del 50% in capo all'Ente) comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'accettazione del 75% in carico alla Società e del 25% in carico all'Ente (in luogo del 50% in capo alla Società e del 50% in capo all'Ente) comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.3) TUTELA LEGALE

	Variante migliorativa	Punteggio massimo attribuibile	
1	Massimale per persona	Punti	+6
2	Massimale per evento che coinvolga più persone	Punti	+6
3	Massimale per anno	Punti	+6
4	Retroattività	Punti	+6
5	Ultrattività	Punti	+6
6	Garanzia aggiuntiva n.3 Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative	Punti	+6

7	Garanzia aggiuntiva n.4 Controversie inerenti al diritto del lavoro	Punti	+6
8	Anticipo indennizzi	Punti	+6
9	Retroattività garanzia Aggiuntiva n.3 Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative	Punti	+6
10	Retroattività garanzia aggiuntiva n.4 Controversie inerenti al diritto del lavoro	Punti	+6
//	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO	Punti	+60

1. Massimale per persona

- L'aumento da € 50.000,00 a € 70.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 50.000,00 a € 60.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

2. Massimale per evento

- L'aumento da € 150.000,00 a € 250.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 150.000,00 a € 200.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

3. Massimale per anno

- L'aumento da € 300.000,00 a € 400.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento da € 300.000,00 a € 350.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

4. Retroattività

- Elevazione del termine da anni 3 ad anni 5 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- Elevazione del termine da anni 3 ad anni 4 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

5. Ultrattività

- Elevazione del termine da anni 1 ad anni 5 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- Elevazione del termine da anni 1 ad anni 3 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3
- Elevazione del termine da anni 1 ad anni 2 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 1

6. Garanzia aggiuntiva n.10.3 (Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative) del capitolato tecnico

- L'inserimento della garanzia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

7. Garanzia aggiuntiva n.10.4 (Controversie inerenti al diritto del lavoro) del capitolato tecnico

- L'inserimento della garanzia comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

8. Anticipo indennizzi

- L'aumento della somma da € 5.000,00 a € 15.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6
- L'aumento della somma da € 5.000,00 a € 10.000,00 comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 3

9. Retroattività Garanzia aggiuntiva n.10.3 (Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative) del capitolato tecnico

- L'inserimento della garanzia retroattiva di 1 anno comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

10. Retroattività Garanzia aggiuntiva n.10.4 (Controversie inerenti al diritto del lavoro) del capitolato tecnico

- L'inserimento della garanzia retroattiva di 1 anno comporta l'attribuzione di un punteggio in aumento pari a punti 6

B) Offerta Economica (prezzo)

all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula matematica:

$$P_{(a)} = \frac{R_{(a)} \times 40}{R_{\min}}$$

dove:

$P_{(a)}$ = punteggio attribuito al concorrente (a)

$R_{(a)}$ = valore offerto dal concorrente (a) (premio triennale lordo quotato dal concorrente)

40 = punteggio economico massimo assegnabile

R_{\min} = valore dell'offerta più conveniente (premio triennale lordo più basso)

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio lordo triennale così come indicato nelle schede di offerta economica.

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.

ART.4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, CONDIZIONI E REQUISITI

Possono partecipare alla gara, secondo quanto previsto all'art. 45 D.Lgs.50/2016 gli operatori economici italiani o stranieri, organizzati in Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni e in possesso dei requisiti di partecipazione riportati nel modello allegato A "Dichiarazione di partecipazione".

In particolare si segnalano:

1. Requisiti di ordine generale

- a. l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
- b. essere in possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione

Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;

- c. l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici, di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- d. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- e. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. N 165/2001 e, in particolare che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque comunque non ha attribuito incarichi a, ex dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di Arpae nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

ulteriori condizioni

- f. di avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
- g. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e disciplinare e relativi allegati, e assumerne di conseguenza tutti gli oneri; sono fatti salvi gli aspetti dei capitolati tecnici dei singoli lotti per i quali l'Impresa offerente appone varianti;
- h. giudicare le condizioni economiche offerte remunerative, avendo tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- i. essere a conoscenza che l'aggiudicazione è soggetta all'approvazione dei risultati della gara da parte di Arpae al definitivo accertamento, nei confronti della società, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del servizio ed alla conclusione della fase integrativa dell'efficacia relativamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva;
- ii. essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- iii. non partecipare alla gara per uno stesso lotto in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero non partecipare alla gara per uno stesso lotto anche in forma individuale qualora si abbia partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione.

Tali dichiarazioni andranno rese dal legale rappresentate dell'impresa assicuratrice o da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma, sottoscrivendo la dichiarazione di partecipazione (modello. A) ed allegando la copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Con specifico riferimento alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 lett. da a) a g), del D. Lgs. 50/2016, si precisa che tali dichiarazioni devono essere rese personalmente dal sottoscrittore della dichiarazione di cui all'allegato A e da tutti i

soggetti indicati nell'art. 80 comma 3, del suddetto codice dei contratti pubblici, che devono essere individuati dal concorrente, utilizzando il mod. All.A bis.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 lett. da a), a g) devono essere rese anche dai procuratori speciali delle società individuati per la gestione del contratto.

L'attestazione di cui all'art. 80 comma 1 lett. da a) a g) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del codice, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora tali soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 nella quale si dichiara, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Per tutti i soggetti sopraindicati ivi indicati è fatto obbligo, a pena di esclusione, di indicare le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, con esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.

Sul punto si ricorda che il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi (utilizzando l'allegato A). In caso di dichiarazione rilasciata, invece, dal diretto interessato, la stessa dovrà riportare quanto sopra previsto ed essere dallo stesso sottoscritta allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. Quest'ultima dichiarazione può essere rilasciata utilizzando l'allegato A bis, predisposto per i soggetti diversi dal legale rappresentante di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

Con riferimento all'art.80 c. 5, lettera m-, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente rilascia, alternativamente, la dichiarazione:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. L'eventuale esclusione sarà disposta previo contraddittorio con le imprese coinvolte.

Si rammenta che, come disposto dal citato art. 80, comma 12, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2001, dovrà essere prodotta copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e del D.M. 14/12/2010 ovvero copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. Arpae procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

Secondo quanto previsto dall'art. 83 c.9 del D.Lgs.50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale sugli elementi e sulle dichiarazioni sostitutive presentate, l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Il concorrente che ha dato causa a tali irregolarità è tenuto al pagamento, in favore di Arpae, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore triennale del lotto/i per cui partecipa.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, Arpae ne richiede la regolarizzazione e non applicherà nessuna sanzione.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti devono possedere :

- una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA), non inferiore ad euro 30.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio. Il suddetto importo minimo di euro 30.000.000,00 è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione per lotto singolo. Limitatamente al Lotto 3) Tutela legale l'importo si intende ridotto ad Euro 2.500.000,00.

Si precisa che per tale requisito per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente gara.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono:

- aver stipulato nell'ultimo triennio almeno tre servizi analoghi a quelli di gara e riferiti al ramo e/o rischio assicurativo del/i lotto/i per cui presentano offerta reso a favore di Pubbliche Amministrazioni,

Si precisa che per tale requisito per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

ART. 5) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall'Italia, conformemente a quanto previsto all'art. 45 D.Lgs.50/2016.

5.1 Coassicurazione

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (lotto) pari ad almeno il 10%. Il requisito relativo alla capacità economica di cui al punto 4.2 del presente disciplinare di gara (raccolta totale dei premi nel ramo danni) dovrà essere posseduto, dalle compagnie nel loro complesso: la Delegataria nella misura minima del 50% mentre ciascuna coassicuratrice, nella misura minima del 10%; relativamente al requisito di capacità tecnica di cui al punto 4.3 del disciplinare di gara, le imprese in coassicurazione devono assolvere il requisito nel loro complesso, fermo l'obbligo per l'Impresa Delegataria (o quella indicata come tale) di aver stipulato almeno due contratti.

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

5.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 la Compagnia Mandataria dovrà ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara una quota del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara (lotto), mentre le singole Mandanti dovranno avere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota pari ad almeno il 10%. Il requisito relativo alla capacità economica di cui al punto 4.2 del disciplinare di gara (raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA)) dovrà essere posseduto dalla Mandataria nella misura minima del 50% mentre da ciascuna mandante, nella misura minima del 10%; relativamente al requisito relativo alla capacità tecnica, le imprese in raggruppamento devono assolvere il requisito nel loro complesso, fermo l'obbligo per l'Impresa Mandataria (o quella indicata come tale) di aver regolarmente svolto almeno due contratti.

In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I. dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale risulti:

- le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione di imprese raggruppate in R.T.I., se già costituiti, dovrà essere presentato il mandato (collettivo) irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo del gruppo, in copia autenticata, o in copia recante dichiarazione di conformità all'originale (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante), recante l'indicazione delle quote di partecipazione espresse in percentuale.

In caso di R.T.I. da costituire l'offerta dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, dovrà indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese, nonché la denominazione dell'impresa che assumerà il ruolo di mandataria, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 4.1 dovranno essere redatte e sottoscritte utilizzando l'allegato A "dichiarazione di partecipazione".

La sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppate, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dai Legali rappresentanti delle imprese costituite in coassicurazione;

L'offerta tecnica (Busta B) e l'offerta economica (Busta C) devono essere sottoscritte:

- dal Legale rappresentante di tutte le Imprese in coassicurazione e raggruppate, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta

Per tutte le altre dichiarazioni si rinvia alle disposizioni o modalità indicate specificatamente.

Ai sensi del citato art. 48 – comma 9 – del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'RTI rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

La presentazione dell'offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione o associazione per il medesimo lotto. La presentazione da parte della medesima Compagnia di più offerte per uno stesso lotto comporta, pertanto, l'esclusione di tutte tali offerte; l'esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle mandanti/mandatarie.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un raggruppamento Temporaneo d'Imprese, costituitosi ai termini di legge, la responsabilità disgiunta di cui all'art. 1911 del c.c. viene abrogata.

5.3 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento dei requisiti di capacità economica e di capacità tecnica.

A tal fine la Ditta Concorrente dovrà indicare, a pena d'esclusione, nella dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'intenzione di ricorrere all'avvalimento per il requisito richiesto, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'Impresa Ausiliaria.

Per l'autorizzazione all'avvalimento è condizione essenziale la produzione nella busta A "documentazione amministrativa" della documentazione prevista nel medesimo articolo disciplinante l'istituto.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la Ditta Concorrente e l'Impresa Ausiliaria **sono responsabili in solido** in relazione alle prestazioni.

A pena di esclusione non è consentito che più Ditte Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa Ausiliaria.

ART. 6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire ad Arpae ER il plico direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro il termine perentorio del

ore 13.00 del _____ 2016

al seguente indirizzo: **Arpae Emilia Romagna - Area acquisizione beni e servizi- Via Po,5 - 40139 - Bologna** dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il plico in esterno dovrà riportare l'indicazione del mittente e dovrà riportare la seguente dicitura: "**Non Aprire - Documentazione di gara - Affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia Romagna- Offerta Lotto _____**"

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con qualunque mezzo e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) e contenere le buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura da denominarsi "**Busta A - documentazione amministrativa**", "**Busta B - Offerta Tecnica**" e "**Busta C - offerta economica**" come di seguito esplicitato.

Nel caso di partecipazione a più lotti verrà presentato un solo plico con inserita una sola busta A e tante buste B e C per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta.

A: BUSTA A - recante all'esterno l'indicazione "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" dovrà contenere, la documentazione di seguito descritta ai punti da 1 a 5:

1. **Dichiarazione di partecipazione** resa preferibilmente utilizzando il modello predisposto (**Allegato A**) ed attestante quanto indicato al paragrafo. 4 che precede (in caso di mancato utilizzo del modello predisposto, la dichiarazione dovrà attestare tutte le condizioni ed i requisiti indicati nel predetto allegato). La compilazione del modello Allegato A bis, dovrà essere fatta dai soggetti indicati all'art.80 c.3 del d.Lgs.50/2016 e dal procuratore dell'agenzia assicurativa individuato per la gestione del contratto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice si avvarrà del sistema AVCPass messo a disposizione dall'ANAC, che ha la disponibilità della documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 .

Le Compagnie aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D. Lgs. 50/16, purché sussistano

le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello stato italiano.

2. **Garanzia provvisoria (Art. 93 D.Lgs. 50/2016)**

Le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria, anche cumulativa in base ai lotti per i quali intendono partecipare, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo triennale posto a base d'asta per ciascun lotto, come riportato in tabella:

Lotto	IMPORTO 2%
1. Responsabilità civile patrimoniale	€ 1.680,00
2. Kasko Veicoli in missione	€ 360,00
3. Tutela Legale	€ 1.800,00

Sull'importo della garanzia sono ammesse le riduzioni di cui all'art.93 c.7 del D.Lgs.50/2016.

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, dovrà essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il tesoriere di Arpae-ER. In tal caso l'operazione potrà essere svolta utilizzando il codice IBAN IT 25 N 02008 02435 000003175646 BIC/SWIFT: UNCRITM1BA2;

ovvero

- mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare, la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni essenziali:
 - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta di Arpae ER, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del Soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione ad Arpae di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della Stazione appaltante al Garante.

A norma dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, **la cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione**

del contratto di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'Offerente risultasse affidatario. Tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

In caso di presentazione della cauzione con fideiussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all'interno dello stesso documento.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

1. l'eventuale mancato versamento della sanzione comminata nel caso di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara;
2. il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
3. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero, qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e tecnico-organizzativa richiesti;
4. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;
5. e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nel caso la cauzione venga parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, il concorrente è tenuto a reintegrarla, a pena di esclusione dalla gara.

Nell'ipotesi in cui Arpae deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i Concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla relativa determinazione.

Si precisa che:

- in caso di R.T.I.: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo da una delle Imprese raggruppande/costituende, ed essere intestata a tutte le Imprese del costituendo R.T.I..
- Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratore delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione

3. Contributo ANAC solo per i lotti 1 e 3 di seguito indicati:

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad Euro 20,00 con i seguenti riferimenti

LOTTO 1) Responsabilità civile Patrimoniale	euro 20,00	CIG 670740340E
LOTTO 3) Tutela Legale	euro 20,00	CIG 67074380F1

Per il Lotto n.2 non è dovuto alcun versamento .

Il termine per i partecipanti per effettuare il/i versamento/i coincide con la data di presentazione dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

4. **PassOE**, timbrato e firmato dal dichiarante, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'ANAC. (delibera n. 157 del 17/02/2016).

Per consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti dichiarati attraverso il sistema AVCPass, i concorrenti sono tenuti a richiedere e produrre il *PASSOE*, ai sensi dell' art. 216 c. 13-bis del D. Lgs. 50/2016.

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS operatore economico) e creare il *PASSOE* secondo le istruzioni ivi contenute.

Il *PASSOE* dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto.

In caso di RTI o di coassicurazione il *Passoe* dovrà riguardare tutte le compagnie che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di avalimento.

5. Patto d'integrità (All.F)

Il Patto d'integrità dovrà essere debitamente sottoscritto dal Legale rappresentate dell'impresa concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma. In caso di RTI /Coassicurazione il documento deve essere sottoscritto da tutte le imprese aderenti al RTI o in Coassicurazione.

B. BUSTA B – recante all'esterno l'indicazione "**BUSTA B – OFFERTA TECNICA**" dovrà essere debitamente sigillata e riportare l'indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l'offerta. Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate tante Buste B per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta.

Ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere:

1. La dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale del lotto di riferimento, secondo il modulo "Scheda di offerta tecnica-Accettazione Capitolato" di cui all'Allegato B, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari;
2. in alternativa all'accettazione di cui sopra, l'indicazione delle eventuali varianti migliorative del lotto di riferimento, redatte preferibilmente secondo il modulo "Scheda di offerta tecnica-Proposta di variante migliorativa" di cui all'Allegato B1; detti Allegati dovranno essere sottoscritti in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari .

C. BUSTA C – recante all'esterno l'indicazione "**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**", dovrà essere debitamente sigillata e riportare l'indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l'offerta. Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate tante Buste C per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta.

A pena di esclusione, ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere:

1. l'offerta economica dovrà essere resa preferibilmente utilizzando il modulo "Scheda di offerta economica" di cui agli allegati C, predisposti per ogni lotto, al presente disciplinare di gara; detti allegati dovranno essere sottoscritti in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari.

ART.7) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

In data _____ 2016 alle ore 10:00 presso la sede di Arpae, a Bologna, in via Po, 5 il Responsabile unico del Procedimento gara dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla verifica del contenuto degli stessi. Nella medesima seduta il RUP, assistito dall'Ufficiale Rogante che provvederà a verbalizzare tutte le operazioni di gara, procederà alla verifica del contenuto della Busta "A" per attestare la documentazione presentata .

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente munito di idonea delega. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.

Il RUP in seduta riservata esaminerà il contenuto delle dichiarazioni presentate e valuterà la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.

Sarà cura dell'amministrazione aggiudicatrice pubblicare sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico -professionali (art. 29 D.Lgs.50/2016) e comunicare mediante pec a tutti i concorrenti l'esito di tali valutazioni (art.76 D.Lgs. 50/2016).

Inoltre sarà data informazione ai concorrenti della composizione della Commissione giudicatrice (art.77 D.Lgs. 50/2016) che in successiva seduta pubblica provvederà all'apertura della busta B contenente la documentazione tecnica.

La Commissione procederà ad attestare, in seduta pubblica, la presenza della documentazione richiesta e, in seduta riservata, provvederà all'attribuzione del punteggio tecnico (PT).

Successivamente, in data da comunicarsi con posta elettronica certificata a tutte le Ditte ammesse alla gara, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, a comunicare ai presenti il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, di cui verrà data lettura.

La Commissione di gara, attribuirà in seduta riservata i punteggi relativi alle offerte economiche e formulerà quindi la graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica ($P_T + P_E$).

Risulterà aggiudicatario per ciascun lotto, il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta valida.

In caso di parità del punteggio complessivo, risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.

È fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia.

ART. 8) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI

Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara è comprovato dall'aggiudicatario, in particolare dovrà essere prodotta la documentazione relativa:

- raccolta totale premi nel ramo danni per l'ultimo triennio mediante la presentazione degli estratti dei bilanci d'esercizio approvati negli ultimi tre anni dal momento di pubblicazione del bando;
- le polizze sottoscritte, relative a tre servizi analoghi a quelli del lotto/i per cui si partecipa, resi a favore di Pubbliche Amministrazioni, nel triennio antecedente il termine di scadenza delle offerte, comprovati mediante copia fotostatica del frontespizio delle specifiche polizze di assicurazione sottoscritte.

Considerando che anche tali requisiti verranno comprovati avvalendosi del sistema AVCPass, coerentemente con quanto disposto dall'art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale delegato.

Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

ART. 9) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La compagnia risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Costituzione della cauzione definitiva, separatamente per ognuno dei contratti da stipulare a favore dell'Ente, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di Arpae Er** stabilita nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo netto d'appalto, eventualmente incrementata secondo quanto disposto all'art. 103 comma 1 del D.Lgs.50/2016.

La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo o intermediari finanziari all'uopo autorizzati. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in presenza delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016.

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le compagnie partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

- **Rimborso delle spese di pubblicazione della gara**, Gli aggiudicatari, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs.50/2016, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione sulla GURI in misura proporzionale al valore dei lotti aggiudicati.

ART.10) ALTRE INFORMAZIONI

Si informa che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elena Bortolotti tel. 051 6223849, fax 051 541026 e-mail acquisti@cert.arpa.emr.it

Eventuali informazioni possono essere richieste come segue:

- se relative al bando o al disciplinare di gara al responsabile del procedimento, reperibile ai numeri di cui sopra;
- se relative al capitolato tecnico alla Società Aon S.p.A. chiedendo della Sig.ra Simona Anania e/o Sig. Gian Carlo Faccani e/o Sig.ra Claudia Sandri, ai recapiti indicati all'Art. 1) del presente Disciplinare;
- per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale del Broker Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) Ufficio di Bologna Tel. 051/6560111 - fax 051/229384 Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura di quanto indicato nei capitolati speciali messi a gara alla "clausola broker".

L'impresa dovrà, inoltre, stipulare i contratti nel termine richiesto dall'Amministrazione.

La stipulazione del contratto avverrà mediante la sottoscrizione della polizza e del capitolato in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di rinuncia della impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a favore dell'offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di seguito.

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

L'offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e s'intende valida ed impegnativa per l'Impresa partecipante.

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di Legge; dopo la comunicazione l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.

ART.11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da Arpae a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
3. altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
4. altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
5. legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po, 5.

Responsabile del presente trattamento è il Direttore Amministrativo di Arpae.

ART.13) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.14) STATISTICHE SINISTRI

Le statistiche sinistri, così come inviate dalle Compagnie di Assicurazioni e agli atti di Arpae, sono pubblicate unitamente a tutti gli atti di gara sul sito internet della Stazione Appaltante: www.arpa.emr.it

ALLEGATI:

All. A dichiarazione di partecipazione

All. A bis dichiarazione altri soggetti

All. B Modulo di accettazione capitolato senza proposta di variante migliorativa

All.B1 Modulo di proposta variante migliorativa lotto 1 Responsabilità civile Patrimoniale

All.B2 Modulo di proposta variante migliorativa lotto 2 Kasko veicoli in missione

All.B3 Modulo di proposta variante migliorativa lotto 3 Tutela Legale

All. C1- Modulo offerta economica lotto 1 Responsabilità civile Patrimoniale

All. C2- Modulo offerta economica lotto 2 Kasko veicoli in missione

All. C3- Modulo offerta economica lotto Tutela legale

All. D1-Capitolato speciale tecnico lotto 1 Responsabilità civile Patrimoniale

All. D2-Capitolato speciale tecnico lotto 2 Kasko veicoli in missione

All. D3-Capitolato speciale tecnico lotto 3 Tutela legale

All. E) Statistiche sinistri suddivise per polizze

All. F) Patto d'integrità

Bologna, 00 luglio 2016

La Responsabile Area acquisizione beni e servizi di Arpa Emilia-Romagna
(dr.ssa Elena Bortolotti)

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.



<p align="center">POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>

**Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo.
Si vedano le definizioni che seguono.**

La presente polizza è stipulata tra

ARPAE EMILIA ROMAGNA
VIA Po, 5
40139 – BOLOGNA
C.F. 04290860370

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2016
Alle ore 24.00 del :	31.10.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.10
--------------------------------	--------------

Indice

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	<u>1</u>
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<u>1</u>
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	<u>8</u>
Art. 1A – Diminuzione del rischio.....	<u>8</u>
Art. 2 – Pagamento del premio.....	<u>8</u>
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione.....	<u>8</u>
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione – proroga – rinnovo - disdetta.....	<u>8</u>
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro.....	<u>9</u>
Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri	<u>9</u>
Art.7 – Variazioni del rischio.....	<u>9</u>
Art. 7bis - Revisione del prezzo e recesso.....	<u>9</u>
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	<u>10</u>
8.1 Vertenze di responsabilità civile	<u>10</u>
8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato.....	<u>10</u>
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni.....	<u>10</u>
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente.....	<u>11</u>
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione.....	<u>11</u>
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società e viceversa.....	<u>11</u>
Art. 13 – Oneri fiscali	<u>11</u>
Art. 14 – Statistiche sinistri.....	<u>11</u>
Art. 15 – Interpretazione del contratto.....	<u>12</u>
Art. 16A - Clausola broker.....	<u>12</u>
Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder	<u>12</u>
Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio	<u>13</u>
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	<u>13</u>
Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale	<u>13</u>
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione	<u>14</u>
A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:.....	<u>14</u>
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva:	<u>15</u>
Art. A.3- Esclusioni.....	<u>15</u>
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia.....	<u>15</u>
Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell’Assicurato – Personale distaccato.....	<u>16</u>
Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.....	<u>16</u>
Art. B.3 Ecologia ed ambiente.....	<u>16</u>
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	<u>16</u>
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale	<u>17</u>
Art. B.6 danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al d. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.....	<u>17</u>
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso.....	<u>17</u>
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici.....	<u>17</u>
Art. B.9 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016	<u>18</u>
Art. B10 - Clausola di raccordo.....	<u>18</u>

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Assicurato:	il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Società:	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Broker:	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Durata della polizza:	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	probabilità che si verifichi il Sinistro;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Evento dannoso:	il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza;
Sinistro:	il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l'Assicurazione;
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:	<ul style="list-style-type: none"> i. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile; iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni;
Sinistro in serie:	Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento

	<p>Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata.</p> <p>In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione</p>
Denuncia di sinistro:	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Danni Erariali:	il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Massimale:	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
Responsabilità Amministrativo – Contabile:	la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita

	<p>Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;</p>
Pubblica Amministrazione:	<p>ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., Arpae, A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;</p>
Periodo di validità:	<p>la durata dell’Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell’Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);</p>
Dipendente:	<p>qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’ Assicurato e quindi sia a questo collegata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso;
Dipendente Legale:	<p>qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato;</p>
Dipendente tecnico:	<p>qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa</p>

	<p>l'attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica</p>
Amministratore:	<p>qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso;</p>
Retribuzioni lorde e Compensi:	<p>l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio.</p>
Terzi:	<p>Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione:</p> <ol style="list-style-type: none">i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato;ii. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'Evento Dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 1A – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile E rinuncia al relativo diritto di recesso spettante a termini del precitato articolo del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Durata dell'Assicurazione – proroga – rinnovo - disdetta

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Copertura.

Ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgs 50/2016, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di affidare alla società servizi analoghi per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 4 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 4/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro

Non si applica alla presente polizza.

Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente alla gestione della polizza è venuto a conoscenza scritta del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art.7 – Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Eventuali variazioni di rischio se venute a conoscenza dell'assicurato ed intervenute dopo l'aggiudicazione del contratto dovranno essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art. 7bis - Revisione del prezzo e recesso

Qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità la Compagnia, sulla base del verificarsi delle ipotesi di modifiche di rischio previste al precedente articolo, può segnalare al Contraente e richiedere motivatamente ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 la revisione del premio e delle condizioni contrattuali, attinenti alle franchigie, agli

scoperti o ai massimali assicurati, ove richiamati. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'assicuratore può recedere dal contratto dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla data di ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto, a semplice richiesta di quest'ultimo la Compagnia si impegna alla proroga dell'assicurazione per ulteriori 30gg. a condizioni normo-economiche invariate ed il contraente provvede a pagare il premio nei termini di mora contrattualmente previsti. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al successivo Art. 14, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

8.1 Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento

dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 ss.mm. e ii., (mediazione conciliativa).

Art. 11 – Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società e viceversa

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall'una all'altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall'una all'altra Parte e viceversa.

Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 – Statistiche sinistri

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico editabile.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- data di denuncia
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 gg dalla scadenza di ciascuna annualità, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;

- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere (entro 30 gg dalla richiesta) un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quella indicata;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza. I predetti dati dovranno essere forniti entro 30 gg dalla richiesta.
In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la compagnia dovrà corrispondere al Contraente per ogni giorno solare di ritardo un importo pari allo 0,3 per mille del premio annuale lordo applicabile fino ad un massimo del 10% del premio triennale lordo.

Art. 15 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 16A - Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 4% sul Premio imponibile.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'articolo 1913 del codice civile.

Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l' Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi denunciati all'INAIL nell'ultima annualità fiscale, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della Scheda di Copertura.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Descrizione del Rischio

L'assicurazione è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante al Contraente nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente,

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

A - CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;

La garanzia di cui al comma c) che segue si intenderà operante se offerta quale variante migliorativa in sede di gara:

- c) **l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell'Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato.**

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Art. A.2 – Periodo di efficacia dell'Assicurazione

A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi

durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.-

A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva:

Se previsto dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l'Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 6.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

Art. A.3- Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s'intendono pertanto esclusi tutti i danno ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ss.mm e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.8;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all'art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell'Assicurato.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato – Personale distaccato

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. B.3 Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. A.4.

Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità contrattuale in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del C.C.N.L. in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.3 della scheda di polizza.

Art. B.6 danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 50/2016 .

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
- f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii;
 - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. B.9 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. B10 - Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**
- Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione**
- Art. A.2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'Assicurazione (claims made)**
- Art. A.3 Esclusioni**
- Art. A.4 Massimali di Assicurazione e franchigia**
- Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici**

Data

Il Contraente



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI PERSONALE IN MISSIONE**

La presente polizza è stipulata tra

ARPAE EMILIA ROMAGNA
VIA Po, 5
40139 – BOLOGNA
C.F. 04290860370

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2016
Alle ore 24.00 del :	31.10.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.10
--------------------------------	--------------

SOMMARIO

<u>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI</u>	<u>4</u>
Art.1 - Definizioni	4
Art.2 – Veicoli assicurati	5
<u>SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</u>	<u>6</u>
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	6
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
Art.3 - Durata del contratto	6
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	7
Art.6 - Recesso a seguito di sinistro	8
Art.7 - Modifiche dell'assicurazione	8
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	8
Art. 9 - Oneri fiscali	8
Art.10 - Foro competente	8
Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	9
Art.15 - Clausola Broker	9
Art.16 - Rinvio alle norme di legge	10
Art.17 – Estensioni territoriali	10
Art.18 – Legittimazione	10
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 20 – Recesso per mancato adeguamento CONSIP	11
Art. 21- Variazioni del rischio	11
Art. 22- Revisione del prezzo e recesso	12
<u>SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI</u>	<u>12</u>
Art.1 – Oggetto dell'assicurazione	12
Art.2 – Prestazioni aggiuntive	12
<u>SEZIONE 4 - ESCLUSIONI</u>	<u>13</u>
<u>SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI</u>	<u>14</u>
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro	14
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno	14
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno	14
Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno	14
Art.5 – Mandato dei periti	15
Art.7– Limite massimo dell'indennizzo	15
Art.8 – Riparazioni	15
Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo	16
Art.11 – Ritrovamento	16
<u>SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u>	<u>16</u>
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio	16
Art.2 – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	16
Garanzie della Sezione 3)	17

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno espressa in misura fissa che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte di danno espressa in misura percentuale che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale, somma assicurata per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose/beni/oggetti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati
Accessorio :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini o del cupolino.
Optional :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Audio-fono-visivi	La radio, il lettore di CD, il mangianastri, il registratore, il televisore, l'impianto HI-Fi, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo assicurato, forniti dalla casa costruttrice. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
Veicolo :	Mezzo di trasporto, comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi stabilmente fissati, di proprietà od

	in uso, a titolo esemplificativo e non limitativo, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei Dipendenti e comunque delle persone autorizzate dal Contraente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote e/o altra rivista specializzata o da rivenditori autorizzati o in mancanza il valore del mercato
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, nonché il caso in cui il veicolo a seguito di furto o rapina non venga più ritrovato.
Danno parziale	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché privata, compresa la sosta e la fermata ed il ricovero dello stesso.
Rischio in itinere	I trasferimenti effettuati con il veicolo dall'Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata. La garanzia si intende operante, nei termini di cui sopra, durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui l'Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di "reperibilità" professionale.

Art.2 – Veicoli assicurati

Veicoli di proprietà di e/o in uso a (anche se di familiari e/o di terzi) Direttore Generale, Dirigenti Dipendenti, nonché personale di altri Enti in comando presso la Contraente e comunque personale autorizzato dalla Contraente ed utilizzati in occasione di espletamento di missioni e/o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private. Si intendono compresi anche i trasferimenti da struttura a struttura della Contraente per ragioni di servizio.

Si intendono assicurati gli optional, gli accessori e gli audio-fono-visivi stabilmente installati nei veicoli. Sono esclusi i veicoli di proprietà del contraente o in uso esclusivo allo stesso a seguito di contratti di noleggio.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del precitato articolo del Codice Civile

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti/beni oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3 - Durata dell'Assicurazione - recesso - rinnovo – proroga temporanea

Il contratto ha la durata annuale indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di affidare alla società servizi analoghi per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 4 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 4/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo rateo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento del premio.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art.4 - Pagamento del premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.5 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal/i conteggio/i esposto/i in polizza nell'apposita Sezione ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo di comunicare le variazioni intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa, e pertanto ogni persona rientrante nella categoria assicurata per ogni singola partita deve ritenersi in garanzia a tutti gli effetti.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei termini di cui all'Art.4 che decorreranno dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Contraente dell'appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società.

In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio di conguaglio nei termini di cui all'Art.4 che decorreranno dal giorno successivo a quello di ricevimento da parte del Contraente dell'appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione (pagamento o rifiuto di un indennizzo) dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o comunicazione PEC in firma digitale. Il

computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o comunicazione da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società e viceversa

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall'una all'altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall'una all'altra Parte e viceversa.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente oppure ove risiede l'assicurato.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, in formato elettronico editabile.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica;

- data di accadimento;
- data di denuncia;
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito);
- nominativo danneggiato;
- importo liquidato o posto a riserva;
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg dalla scadenza di ciascuna annualità, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere (entro 30gg. dalla richiesta) un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quella indicata;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza. I predetti dati dovranno essere forniti entro 30gg. dal giorno di richiesta.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Compagnia dovrà corrispondere al Contraente per ogni giorno solare di ritardo un importo pari allo 0,3 per mille del premio annuale lordo applicabile fino ad un massimo del 10% del premio triennale lordo.

Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidare la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker, il quale tratterà con l'impresa Delegataria, quest'ultima provvederà ad informare le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6) alla presente Polizza.

Art.15 – Gestione della polizza

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 4% sul premio imponibile.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17 – Estensioni territoriali

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea. L'assicurazione vale altresì per gli altri

Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

Art.18 – Legittimazione

La presente polizza viene stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.

Arpae assume, pertanto, la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati stessi anche se qui non formalmente dichiarato.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo. L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.21 – Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Eventuali variazioni di rischio se venute a conoscenza dell'assicurato ed intervenute dopo l'aggiudicazione del contratto dovranno essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art. 22 - Revisione del prezzo e recesso

Qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità la Compagnia, sulla base del verificarsi delle ipotesi di modifiche di rischio previste al precedente articolo, può segnalare al Contraente e richiedere motivatamente ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 la revisione del premio e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati, ove richiamati. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo l'assicuratore può recedere dal contratto dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla data di ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto, a semplice richiesta di quest'ultimo la Compagnia si impegna alla proroga dell'assicurazione per ulteriori 30gg. a condizioni normo-economiche invariate ed il Contraente provvede a pagare il premio nei termini di mora contrattualmente previsti. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al precedente Art. 13, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni del presente contratto, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti occorsi ai veicoli indicati alla Sezione 1, Art. 2), compresi optional, accessori, audio-fono-visivi, utilizzati in occasione di espletamento di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, fermata, sosta e/o ricovero degli stessi sia su area pubblica che privata, nonché per i trasferimenti da struttura a struttura della Contraente, in conseguenza di e/o per le perdite di e/o i danni di:

- a) incendio, scoppio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti/beni non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso.
- c) kasko totale, ovvero ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali e/o cose, urto con ostacoli di qualsiasi genere, causa fortuita e violenta, verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio,

vandalismo.

f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, esondazioni, allagamenti, caduta di sassi o di alberi, caduta di neve, grandine, vento, bora e simili fenomeni atmosferici o naturali, nonché di danni che le cose trasportate da detti fenomeni possono cagionare alle cose assicurate.

g) danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, il crollo di edifici e manufatti in genere, di ponti, sprofondamento di strade, possono cagionare ai veicoli assicurati;

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

Art.2 – Prestazioni aggiuntive

Si intendono prestate altresì le seguenti garanzie, e pertanto la Società si obbliga ad indennizzarle fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo ed importi - per singolo veicolo e sinistro - indicati nella successiva Sezione 6):

- a) le spese sostenute per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi;
- b) i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate sui veicoli;
- c) in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia i costi relativi al rimorchio e/o traino. Sono incluse nell'importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.
- d) in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina), i costi relativi al noleggio di un veicolo sostitutivo per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione;
- e) i danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione;
- f) il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale riparazione, sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura;
- g) il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di air bags, pretensionatori di cinture di sicurezza, dovute a cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. causati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. causati da dolo dell'Assicurato e quando il Conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.lgs. n.285 del 1992 e smi ;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Settore del Contraente a cui compete la gestione del contratto, entro 30 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza in forma scritta del sinistro da parte del danneggiato, deve darne avviso scritto al Broker incaricato o alla Compagnia, mediante una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato e del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo assicurato, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo assicurato rilasciata dal PRA.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione da cui risultino i dati relativi alla missione e da cui si desuma l'autorizzazione alla stessa.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote o altre pubblicazioni di riferimento, in vigore al momento del sinistro o, in mancanza, dal valore commerciale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional, gli accessori e gli audio-fono-visivi che risultino stabilmente installati sui veicoli assicurati.

Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: in caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà, limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della somma assicurata ed indicata alla Sezione 6). Decorsi i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà con l'applicazione di un degrado d'uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, ma senza degrado d'uso sulle restanti parti (con il limite di indennizzo pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro).

Danno Totale: in caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6) fino alla concorrenza della somma assicurata ed indicata alla Sezione 6).

Nel caso in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e l'Assicurato proceda alla demolizione del relitto, il danno parziale verrà parificato al danno totale.

Ferma la somma assicurata richiamata in precedenza, in caso di perdita totale del veicolo assicurato la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote e/o altra rivista specializzata, se il sinistro è avvenuto successivamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art.5 – Mandato dei periti

La determinazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuno. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati dell'ammontare del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art.6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli, oltre all'obbligo di registrazione delle missioni in apposita documentazione o registri; in caso di sinistro il Contraente è tenuto ad attestare che al momento del sinistro l'uso del veicolo da parte dell'Assicurato era effettuato per motivi di servizio, missione, trasferta ed a fornire l'identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia.

Art.7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale del P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C., e salvo il caso di dolo, nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

Art.11 – Ritrovamento

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo assicurato (ed accessori), avendo facoltà di rientrare nel possesso di quanto recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

SEZIONE 6- SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, per una somma assicurata ed un premio annuo anticipato pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Somma assicurata a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	30.000,00
Percorrenza kilomtrica prevista all'anno	Km	45.000
Tasso lordo pro-mille €/km	€/km	
Tasso lordo pro-mille €/km sull'eccedenza dei km preventivati	€/km	
Premio annuo lordo	€	

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	€	

Art.2 – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati per singolo veicolo e sinistro i relativi sotto limiti d'indennizzo. Le garanzie vengono prestate con l'applicazione della franchigia e/o scoperto per sinistro indicati in tabella.

Garanzie della Sezione 3)	Limiti di indennizzo Euro	Scoperti e/o Franchigie Per sinistro
Art. 1: lettera a) incendio/fulmine, ecc. lettera b) furto lettera c) ribaltamento/uscita di strada/collisione/urto, ecc. lettera d) traino/manovra a spinta o a mano, ecc. lettera e) eventi sociopolitici e atti vandalici, ecc. lettera f) eventi atmosferici, ecc. lettera g) caduta aeromobili ecc.	Somma assicurata	franchigia € 250,00 per sinistro
Art. 2 – Cristalli	1.000,00	Nessuno
Art. 2 – Cose Trasportate	1.000,00	Nessuno
Art. 2 – Soccorso Stradale	1.000,00	Nessuno
Art. 2 – Veicolo Sostitutivo	750,00	Nessuno
Art. 2 – Soccorso vittime della strada	500,00	Nessuno
Art. 2 – Perdita delle chiavi	300,00	Nessuno
Art. 2 – Ripristino airbag/pretensoratori	1.000,00	Nessuno

Nessun altro limite, sotto limite, oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Gestione degli scoperti e franchigie

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà alla sua gestione ed a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno ed a richiedere al Contraente in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) ad ogni annualità assicurativa, gli importi delle franchigie previste dal contratto. Il Contraente effettuerà il pagamento, nei termini previsti dall'art.4 – Pagamento del Premio, direttamente alla Compagnia.

Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore all'importo di franchigia, ove contrattualmente prevista, nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.



POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

La presente polizza è stipulata tra

ARPAE EMILIA ROMAGNA
VIA Po, 5
40139 – BOLOGNA
C.F. 04290860370

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2016
Alle ore 24.00 del :	31.10.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.10
--------------------------------	--------------

INDICE:

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE	1
INDICE:	2
DEFINIZIONI	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
1) Durata dell'Assicurazione - recesso - rinnovo – proroga temporanea	7
2) Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione	7
3) Clausola broker	8
4) Forma delle comunicazioni delle Parti	8
5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	8
6) Aggravamento del rischio	8
6 bis) Revisione del prezzo e recesso	8
7) Foro competente	8
8) Tracciabilità dei flussi finanziari	9
9) Interpretazione del contratto	9
10) Oneri fiscali	9
11) Rinvio a specifiche condizioni e norme	9
12) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	9
13) Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio	9
14) Assicurazioni presso diversi Assicuratori:	9
15) Coassicurazione e delega	10
16) Recesso per sinistro	10
17) Trattamento dei dati	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	12
Art. 1) – Definizione della garanzia prestata	12
Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata	12
Art. 3) – Anticipi indennizzi	13
Art. 4) – Rivalsa	13
Art.5) – Esclusioni espresse	13
Art. 6) - Inizio e termine della garanzia	14
Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	14
Art. 9) - Liquidazione delle spese	15
Art. 10) – Limiti territoriali	15
Art. 11) – Massimali - limiti di indennizzo	15
Art. 12) Regolazione e conguaglio del Premio	15
GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA	16
1. Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'ente)	16
2. Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente):	16
3. Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative	16
4. Controversie inerenti al diritto del lavoro	16

Scheda di Polizza

1.	Società/Assicuratore:																
2.	Contraente: ARPAE EMILIA ROMAGNA																
3.	Periodo di Validità della Polizza: Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.10.2016 3.2 alle 24.00 ore del 31.10.2019 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.10.2016 3.4 alle 24.00 ore del 31.10.2017 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.10.2017																
4.	4.1 Massimale per persona: Euro 50.000,00 4.2 Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: Euro 150.000,00 4.3 Massimale aggregato annuo: Euro 300.000,00 I massimali devono intendersi omnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto																
5.	Franchigia per sinistro: nessuna																
6.	6.1 Data di retroattività: 3 anni, dal 31.10.2013 6.2 Data di ultrattività: 1 anno																
7.	Clausola Broker: 7.1 Broker: Aon S.p.A, Filiale di Bologna, via E. Mattei n.102 7.2 Società / Assicuratore:																
8.	Data della proposta di contratto: (per le gare equivale a quella di conferma di aggiudicazione) :																
9.	Soggetti assicurati e Calcolo del premio annuo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Parametro (*retribuzioni)</th> <th>Tasso Lordo annuo lordo %°</th> <th>Premio Lordo Annuo di categoria €uro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ente Assicurato</td> <td>SI</td> <td>//</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>Tutto il personale(*)</td> <td>45.000.000,00</td> <td></td> <td>//</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totali</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La presente tabella è a puro titolo esemplificativo. Ai fini della copertura si intendono assicurati l'Ente stesso e tutto il personale.</p>	Categoria	Parametro (*retribuzioni)	Tasso Lordo annuo lordo %°	Premio Lordo Annuo di categoria €uro	Ente Assicurato	SI	//	//	Tutto il personale(*)	45.000.000,00		//	Totali			
Categoria	Parametro (*retribuzioni)	Tasso Lordo annuo lordo %°	Premio Lordo Annuo di categoria €uro														
Ente Assicurato	SI	//	//														
Tutto il personale(*)	45.000.000,00		//														
Totali																	
10.	Garanzie aggiuntive operanti: 10.1) Assistenza legale attiva																

10.2) Spese di Mediazione

Le sotto riportate “Garanzie aggiuntive” si intenderanno operanti se offerte – anche singolarmente - quali varianti migliorative in sede di gara (vengono riportate per maggior chiarezza:

10.3) Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative

Data di retroattività:

Nessuna

Data di ultrattività:

1 anno

10.4) Controversie inerenti al diritto del lavoro

Data di retroattività:

Nessuna

Data di ultrattività:

1 anno

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza:	Il documento che prova e regola l'Assicurazione.
Contraente:	Il soggetto, ARPAE EMILIA ROMAGNA, che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato:	Il soggetto pubblico e/o privato il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, oppure l'Ente Contraente se indicato nella Scheda di Polizza e i soggetti appartenenti alle categorie individuate nella Scheda di Polizza;
Società/Assicuratore:	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Broker	AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Massimale:	La massima esposizione convenuta e definita nella Scheda di Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa;
Sinistro:	<p>L'esigenza di Tutela Legale, cioè il momento nel quale l'Assicurato riceve:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico, inclusi l'invito a dedurre e l'invito a presentarsi per l'audizione personale;➤ una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità di un Assicurato; <p>Solo nei casi in cui risultino operanti le Garanzie Aggiuntive 1 e/o 2 richiamate nella Scheda di Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ il momento in cui l'Assicurato ha necessità di tutela legale al fine di proteggere i propri diritti lesi nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.➤ l'istanza di mediazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla società in caso di Sinistro;
Dipendente:	<p>Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL;• rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o

	indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;
Amministratore:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso;
Retribuzioni lorde e Compensi:	L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dirigenti e Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri;
Durata e/o periodo di validità della Polizza:	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Periodo di efficacia:	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di Polizza;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Durata dell'Assicurazione - recesso - rinnovo – proroga temporanea

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Polizza e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Polizza e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di affidare alla società i servizi analoghi per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 4 mesi oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

2) Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

3) Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 4% sul Premio imponibile.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

4) Forma delle comunicazioni delle Parti

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata in firma digitale, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

5Bis) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio , la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso ad essa spettante a termini del precitato articolo del Codice Civile.

6) Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Eventuali variazioni di rischio se venute a conoscenza dell'assicurato ed intervenute dopo l'aggiudicazione del contratto dovranno essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

6Bis) Revisione del prezzo e recesso

Qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità la Compagnia, sulla base del verificarsi delle ipotesi di modifiche di rischio previste al precedente articolo, può segnalare al Contraente e richiedere motivatamente ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 la revisione del premio e delle condizioni contrattuali, attinenti alle franchigie , agli scoperti o ai massimali assicurati, ove richiamati. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo l'assicuratore può recedere dal contratto dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla data di ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto, a semplice richiesta di quest'ultimo la Compagnia si impegna alla proroga dell'assicurazione per ulteriori 30gg. a condizioni normo-economiche invariate ed il Contraente provvede a pagare il premio nei termini di mora contrattualmente previsti.. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al successivo Art. 13, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell'assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

8) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii. In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

9) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

11) Rinvio a specifiche condizioni e norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza viene stipulata dall'Ente anche a favore degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.

L'Ente, pertanto, oltre all'eventuale qualità di Assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'Assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva, con il consenso espresso degli Assicurati stessi che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto, documentato e rappresentato.

13) Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, in formato elettronico editabile.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva;
- nominativo assicurato e reclamante;
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg dalla scadenza di ciascuna annualità, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere (entro 30gg. dalla richiesta) un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quella indicata;

- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza. I predetti dati dovranno essere forniti entro 30gg. dal giorno di richiesta.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Compagnia dovrà corrispondere al Contraente per ogni giorno solare di ritardo un importo pari allo 0,3 per mille del premio annuale lordo applicabile fino ad un massimo del 10% del premio triennale lordo.

14) Assicurazioni presso diversi Assicuratori:

Il Contraente è esonerato dal comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (sia come contratti in nome proprio che come contratti in favore di terzo e/o per conto di chi spetta) ma deve, darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.) in caso di Sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4, c.c..

15) Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

16) Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 4 mesi. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di Premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti Premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

17) Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle norme che regolano l'Assicurazione in generale:

Art. 5) – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.

Art. 6) – Aggravamento del rischio

Art. 14) – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Art. 16) – Recesso per sinistro

il Contraente

Data

.....

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) – Definizione della garanzia prestata

1.1. Obblighi contrattuali:

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei Massimali della presente assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

La garanzia è operante anche per sinistri riconducibili all'espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.

Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti Enti e/o Società private abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto dagli Assicurati in rappresentanza del Contraente presso i predetti Enti e/o Società private.

1.2. Garanzie:

Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o degli Assicurati. Le stesse sono operanti, - alle condizioni e nei limiti che seguono, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano tutti i soggetti in rapporto d'impiego e tutti i soggetti funzionalmente inseriti a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo dell'Ente.

Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata

2.1 Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:

- a) Le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del Sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell'Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo la tariffa forense; parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
- b) Le spese del legale di controparte, per condanna dell'Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell'organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
- c) Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- d) Le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
- g) Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- h) Gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell'Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b);

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa;

2.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:

A. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:

- per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore;

A. Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:

- B.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

B. Responsabilità amministrativa e contabile.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti per giudizi di responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all'effettivo proscioglimento degli Assicurati nei predetti procedimenti.

È fatto obbligo agli Assicurati di denunciare al Contraente il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di Sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

C. Assistenza legale passiva - spese di resistenza.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli Assicurati persone fisiche in procedimenti per giudizi di responsabilità civile.

La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O e/o di RC Patrimoniale stipulato dall'Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'Assicuratore della RCT/O o di RC Patrimoniale, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del codice civile. La garanzia s'intende pertanto operante:

- a primo rischio, nel caso di inoperatività od inattività della polizza di RCT/O e/o RC Patrimoniale o quando la citazione in giudizio afferisca alla persona fisica, l'inoperatività od inattività della polizza deve essere manifestata tramite una formale comunicazione da parte dell'assicuratore di RCT/O.
- per le richieste di risarcimento danni i cui procedimenti si concludano con spese legali non risarcibili dalla polizza di RCT/O e/o di RC Patrimoniale o quando la citazione in giudizio afferisca alla persona fisica.
- nel caso in cui l'Assicurato, sottoposto a procedimento penale, riceva una contestuale richiesta di risarcimento danni dal parte del danneggiato e la polizza di responsabilità civile, stipulata dall'ente di appartenenza, non si attivi per la difesa dell'assicurato e/o e l'evento non rientri nell'ambito della polizza di RC dell'Ente.

Art. 3) – Anticipi indennizzi

Nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per i delitti di cui al art. 2.2 lettera B, la Società, a seguito di apposita e motivata richiesta dell'Ente Contraente, provvederà all'anticipo delle spese nel limite della somma di € 5.000,00 per persona e per sinistro, in attesa della definizione del giudizio.

Art. 4) – Rivalsa

In caso di condanna dell'assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà all'Assicurato (persona fisica), informando l'Ente Contraente, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto in favore di uno o più assicurati, per ogni grado di giudizio.

Art.5) – Esclusioni espresse

L'Assicurazione non obbliga la Società qualora:

- a) Il Sinistro derivi da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto espressamente previsto dall' art. 2.2;
- b) Il Sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c) Il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti)
- d) Riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'assicurato;
- e) Il Sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati persone fisiche o ad un caso di conflitto di interesse tra gli stessi ed il Contraente;

- f) Il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale;
- g) Il Sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- h) Il Sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- i) Il Sinistro derivi da controversie civili, salvo quanto previsto al punto D) che precede;
- j) Il Sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni dell'assicurato;
- k) Il Sinistro sia già noto all'Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- l) Si verifichino conflitti/contenziosi fra l'Assicurato e l'Assicuratore della presente polizza, salvo quanto precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 2);
- m) Le spese siano dovute a presentazione di querela non strettamente correlate al Sinistro, salvo quanto precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 1).

Art. 6) - Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 6.2 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di legge o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 7) - Scelta del legale

Fermo restando quanto stabilito al punto a) dell'Art. 2.1 "*precisazioni e limitazione della garanzia prestata*", l'Assicurato, nel rispetto dei vigenti CCNL e del regolamento interno dell'Ente Contraente, ha il diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell'apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L'Assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito.

Art. 8) - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Gli Assicurati devono notificare ogni denuncia di sinistri alla Società (anche tramite il broker ove incaricato), anche avvalendosi dell'ufficio dell'Ente Contraente competente alla gestione del contratto, entro 30 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) una descrizione del fatto/i che ha originato il Sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l'Assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.

Nel caso in cui la Società affidasse la gestione dei Sinistri a persona giuridica diversa dalla Società stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, ed alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di Sinistro, la stessa verrà indicata nella Scheda di Polizza.

Art. 9) - Liquidazione delle spese

La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprenditive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di Assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate.

Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al *petitum* sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente al Contraente.

Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.

Art. 10) – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell'UE, e nei restanti paesi dell'Europa geografica e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'Assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasioni di trasferte di lavoro e limitatamente a fatti strettamente attinenti all'attività istituzionale svolta in favore dell'Ente Contraente dai soggetti assicurati. Resta esclusa ogni altra attività.

Art. 11) – Massimali - limiti di indennizzo

La copertura Assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso l'eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati al punto 4 della Scheda di Polizza.

Art. 12) Regolazione e conguaglio del Premio

Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale.

GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

1. Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell'ente)

Sempre che sia stato pagato il relativo premio e che dunque la garanzia di cui alla presente clausola sia richiamata nella Scheda di Polizza, le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà prestata per la sola fase giudiziale.

In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.

2. Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell'ente):

Si prende inoltre atto che l'Art. 2) – "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:" viene così integrato:

a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione):

- i) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione
- j) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite
- k) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione

Le sotto riportate "Garanzie aggiuntive" si intenderanno operanti se offerte – anche singolarmente - quali varianti migliorative in sede di gara (vengono riportate per maggior chiarezza):

1. Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative

Fermo restando quanto disposto all'Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato.

La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 10.3 della Scheda di polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.3 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme di Legge o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

2. Controversie inerenti al diritto del lavoro

Fermo restando quanto disposto all'Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti.

La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente

all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 10.4 della Scheda di polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme di Legge o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

La Società

Il Contraente

.....

.....

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) Definizione della garanzia prestata

Art. 2) Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata

Art. 5) Esclusioni espresse

Art. 6) Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 8) Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Data

il Contraente

.....

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e
 l'energia dell'Emilia-Romagna**
 Via Po, 5 - 40139 Bologna

**DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
 DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ARPAE EMILIA ROMAGNA.**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di legale rappresentante della _____, come risulta da poteri conferiti (CCIAA o procura allegata) con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ di seguito denominata "**Impresa**",

ai fini della partecipazione alla gara relativa all'affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia-Romagna

dichiara di partecipare alla procedura in oggetto come:

(barrare l'opzione interessata)

▪ **Lotto 1 – Responsabilità civile patrimoniale** in qualità di:

- Impresa Singola
- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di
- * Mandataria
- * Mandante
- Coassicurazione in qualità di
- * Delegataria
- * Delegante

▪ **Lotto 2 – Kasko veicoli in missione** in qualità di:

- Impresa Singola
- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di
- * Mandataria
- * Mandante
- Coassicurazione in qualità di
- * Delegataria
- * Delegante

▪ **Lotto 3 – Tutela Legale** in qualità di:

- Impresa Singola
- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di
- * Mandataria
- * Mandante
- Coassicurazione in qualità di
- * Delegataria
- * Delegante

DICHIARA

di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando di gara, nel disciplinare e negli atti di gara e assumerne di conseguenza tutti gli oneri.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA ALTRESI'

1) che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, con sede in _____ Via _____

_____, n. _____, CAP _____, costituita con atto del _____, capitale sociale deliberato Euro _____, capitale sociale sottoscritto Euro _____, capitale sociale versato Euro _____,

2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

..... %

..... %

..... %

..... %

..... %

totale 100 %

[barrare la casella del caso che ricorre]

3) *di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si partecipa (indicare gli estremi)

.....
.....
.....

ovvero

di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi)

.....
.....
.....

ovvero

di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi)

.....
.....
.....

4) che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;

- 5) che il titolare¹ /socio delle s.n.c./ socio accomandatario delle s.a.s./membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi/direttore/i tecnico/i è/sono i seguenti ²

NOME	DATA e LUOGO DI NASCITA E RESIDENZA	CARICA RIVESTITA

- 6) che i soggetti di cui sopra, cessati dalla carica nell'anno antecedente il bando di gara sono i seguenti:

NOME	DATA e LUOGO DI NASCITA E RESIDENZA	CARICA RIVESTITA	DATA CESSAZIONE

- 7) che, per quanto a propria conoscenza:

nessuno dei soggetti indicati al precedente punto 6 (soggetti cessati dalle cariche) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o con emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati previsti al medesimo art. 80 D.Lgs.50/2016

(*in alternativa*) che i seguenti soggetti :

NOME	DATA e LUOGO DI NASCITA E RESIDENZA	CARICA RIVESTITA	DATA CESSAZIONE

1 Cancellare la dizione che non interessa

2 Ciascuno dei soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 come da modello allegato A bis al presente disciplinare

Sono incorsi nelle seguenti condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione³

■ elenco condanne:

e da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da

- 8) che l'impresa, il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. _____ dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 9) di avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
- 10) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'osservatorio;
- 11) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;
- 12) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare che l'Impresa concorrente non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo , e comunque non ha attribuito incarichi a ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di Arpae nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- 13) che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., o gruppi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:

- a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto partecipante alla gara ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

- b) non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di

³ Ai fini di quanto previsto all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/16, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione

controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

- c) è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta. In tal caso, l'impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.

14) di essere in possesso del requisito di capacità economica richiesto dal Bando (punto III.1.2) ed in particolare di aver realizzato nell'ultimo triennio una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA), risultante dai relativi bilanci od estratti di bilancio, pari ad euro _____ da intendersi quale sommatoria dei seguenti dati risultanti triennio:

- ANNO 20_____ Euro _____
- ANNO 20_____ Euro _____
- ANNO 20_____ Euro _____

[in caso di R.T.I. o Coassicurazione]: che il possesso del requisito di capacità economica richiesto dal Bando di gara è così ripartito tra i componenti del R.T.I. o delle imprese in Coassicurazione:

Impresa mandataria o delegataria Euro _____

Impresa mandante o delegante Euro _____

15) di essere in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dal Bando (punto III.1.3) ed in particolare di aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo oggetto di offerta per servizi resi alla Pubblica Amministrazione, di seguito con i relativi dettagli :

Cliente	Ramo/rischio	Periodo di validità della polizza
•	•	•
•	•	•
•	•	•

15) bis [in caso di R.T.I. o Coassicurazione]: che il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal Bando di gara sono così ripartiti tra i componenti del R.T.I. o delle imprese in Coassicurazione:

Impresa mandataria o delegataria:

Cliente	Ramo/rischio	Periodo di validità della polizza
•	•	•
•	•	•

Impresa mandante o delegante:

Cliente	Ramo/rischio	Periodo di validità della polizza
•	•	
•	•	

16) In caso di avvalimento dei requisiti: che questa Impresa si avvale dell'Impresa _____ come da documentazione allegata;

17) che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria corrispondente a € _____,00 corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

e che tale importo è:

pari al 2% dell'importo complessivo a base del lotto/i per cui presenta offerta

ovvero

pari al ___% dell'importo complessivo a base del lotto/i per cui presenta offerta.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato al paragrafo "Cauzione provvisoria" del Disciplinare di gara, si allega copia della certificazione richiesta;

18) *(solo per i lotti 1 e 3)* che questa Impresa ha versato il/i contributo/i a favore dell'ANAC, comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione;

19) che quest'impresa ha provveduto a registrarsi al sistema AVCPass ed ha ottenuto il PassOE, del quale allega copia alla presente dichiarazione

ovvero nel caso non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PassOE per partecipare alla presente procedura:

19- bis) che quest'impresa provvederà alla registrazione e/o all'acquisizione del PassOE entro il termine indicato da Arpae con apposita comunicazione;

20) *(inoltre, in caso di R.T.I. costituendi)* che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

20- bis) (*eventuale*) che l'R.T.I. è già costituito, come si evince dalla copia autentica allegata;

21) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., si elegge domicilio in:

(Città e CAP) _____ Via _____, n. ____, tel. _____, e
autorizza l'inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata _____; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)
_____;

22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

23) (*eventuale*) che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà ad Arpae, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

24) che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;

25) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I.o in coassicurazione, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. o coassicurazione;

26) che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi, ha giudicato i prezzi remunerativi;

27) di essere a conoscenza che l'aggiudicazione è soggetta all'approvazione dei risultati della gara da parte di Arpae ed al definitivo accertamento, nei confronti della società, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del servizio ed alla conclusione della fase integrativa dell'efficacia relativamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva;

28) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e Arpa avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da Arpa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

_____, lì _____

Firma del legale rappresentante

AVVERTENZE

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
della Regione Emilia-Romagna**
Via Po, 5 - 40139 Bologna

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ARPAE EMILIA ROMAGNA.

Dichiarazione circa l’insussistenza di cause di esclusione rilasciata dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/16 nonché da procuratori speciali individuati per la gestione del contratto.

Il sottoscritto

(nome e cognome)

nato il

a

residente a

via n.

C.F.

in qualità di *(barrare la casella del caso che ricorre)*

- titolare se si tratta di impresa individuale;
- socio se si tratta di società in nome collettivo;
- socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratore munito di poteri di rappresentanza;
- soggetto munito di poteri di direzione e in particolare *(indicare la carica rivestita)*_____;
- soggetto munito di poteri di controllo e in particolare *(indicare la carica rivestita)*_____;
- socio unico persona fisica;
- socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica;
- direttore tecnico;
- procuratore che sottoscrive l’offerta, dotato dei necessari poteri di rappresentanza;

specificare ulteriormente, se ricorre il caso:

soggetto titolare della suddetta qualifica _____ cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara

della società

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,

DICHIARA

1) **a pena di esclusione** ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 1, l del d.lgs. 50/16 s.m.i., che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

2) (*in alternativa*) di aver riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione¹:

elenco condanne:

.....
.....
.....

firma del dichiarante

.....

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

PRIVACY: Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'amministrazione. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati nonché responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo di Arpae.

¹Ai fini di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016, il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Allegato B

Da inserire in busta B

Da compilare in alternativa se non vengono proposte varianti migliorative

Spettabile

ARPAE EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia-Romagna, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 .

ACCETTAZIONE CAPITOLATO TECNICO – lotto _____

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società coassicuratrici, si dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale riferite al Lotto ___polizza

Data.....

Firma.....

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Allegato B1
Da inserire in busta B

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA VARIANTE MIGLIORATIVA

Spettabile
ARPAE EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia-Romagna, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 .

**PROPOSTA DI VARIANTE/I MIGLIORATIVA/E AL
LOTTO 1) RC PATRIMONIALE**

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società coassicuratrici, si propone/propongono la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato tecnico "Polizza di assicurazione RC PATRIMONIALE". E' richiesto di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante:

N. variante	1)
Variante migliorativa	Aumento del massimale per sinistro
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da 3.000.000,00 a € 5.000.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da 3.000.000,00 a € 4.000.000,00. PUNTI +3</p>

N. variante	2)
Variante migliorativa	Aumento del massimale Aggregato Annuo
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da 10.000.000,00 a € 12.000.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da 10.000.000,00 a € 11.000.000,00. PUNTI +3</p>

N. variante	3)
Variante migliorativa	Aumento del massimale per estensione di Garanzia Art.B5)
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da 250.000,00 a € 400.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da 250.000,00 a € 350.000,00. PUNTI +3</p>

N. variante	4)
Variante migliorativa	Eliminazione/Riduzione franchigia per sinistro
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 5.000,00 a € 0.000,00 PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 5.000,00 a € 2.500,00 PUNTI +3</p>

N. variante	5)
Variante migliorativa	Durata dell'Assicurazione – Recesso annuale
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> L'aumento dei termini di preavviso per il recesso annuale della polizza da parte della Compagnia da 4 mesi a 6 mesi. PUNTI +3</p>

N. variante	6)
Variante migliorativa	Durata dell'Assicurazione – Proroga tecnica
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> L'aumento del periodo di proroga da 4 mesi a 6 mesi. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> L'aumento del periodo di proroga da 4 mesi a 5 mesi. PUNTI +3</p>

N. variante	7)
Variante migliorativa	Obblighi dell'assicurato i caso di sinistro: denuncia dei sinistri
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> L'elevazione dei termini di denuncia dei sinistri da 30 a 40 giorni. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> L'elevazione dei termini di denuncia dei sinistri da 30 a 35 giorni. PUNTI +3</p>

N. variante	8)
Variante migliorativa	Inserimento della clausola: Azione diretta della Corte dei Conti (Art. A.1 comma c). PUNTI +6
Barrare la casella	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

N. variante	9)
Variante migliorativa	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali Eliminazione della locuzione " <i>fino a quando ne ha interesse</i> " PUNTI +6
Barrare la casella	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

N. variante	10)
Variante migliorativa	Ambiti di operatività delle garanzie
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> Conferma dell'operatività delle garanzie di polizza sia per l'ambito "extracontrattuale" che per l'ambito "pre-contrattuale e contrattuale". PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> Conferma dell'operatività delle garanzie di polizza sia per l'ambito "extracontrattuale" che per l'ambito "contrattuale". PUNTI +3</p>

Data.....

Firma.....

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Allegato B2

Da inserire in busta B

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA VARIANTE MIGLIORATIVA

Spettabile

ARPAE EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia-Romagna, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016.

**PROPOSTA DI VARIANTE/I MIGLIORATIVA/E AL
LOTTO 2) KASKO IN MISSIONE**

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società coassicuratrici, si propone/propongono la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato tecnico "Polizza di assicurazione KASKO IN MISSIONE". E' richiesto di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante:

N. variante	1)
Variante migliorativa	Somma assicurata - Aumento
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da 30.000,00 a € 36.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da 30.000,00 a € 33.000,00. PUNTI +3</p>

N. variante	2)
Variante migliorativa	Franchigia per sinistro – Eliminazione/Riduzione
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 250,00 a € 000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 250,00 a € 150,00. PUNTI +3</p>

N. variante	3)
Variante migliorativa	Cristalli aumento Limite indennizzo
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 2.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 1.500,00. PUNTI +3</p>

N. variante	4)
Variante migliorativa	Cose trasportate aumento Limite indennizzo
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 2.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 1.500,00. PUNTI +3</p>

N. variante	5)
Variante migliorativa	Soccorso stradale aumento Limite indennizzo
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 2.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 1.500,00. PUNTI +3</p>

N. variante	6)
Variante migliorativa	Veicolo sostitutivo aumento Limite indennizzo
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 750,00 a € 1.500,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 750,00 a € 1.000,00. PUNTI +3</p>

N. variante	7)
Variante migliorativa	Soccorso vittime della strada aumento Limite indennizzo
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 500,00 a € 1.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 500,00 a € 750,00. PUNTI +3</p>

N. variante	8)
Variante migliorativa	Perdita delle chiavi aumento Limite indennizzo
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 300,00 a € 600,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 300,00 a € 400,00. PUNTI +3</p>

N. variante	9)
Variante migliorativa	Ripristino Airbag/pretensionatori aumento Limite indennizzo
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 2.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 1.000,00 a € 1.500,00. PUNTI +3</p>

N. variante	10)
Variante migliorativa	Spese del terzo perito
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> L'accettazione dell'accollo del 100% in carico alla Società (in luogo del 50% in capo alla Società e del 50% in capo all'Ente). PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> L'accettazione dell'accollo del 75% in carico alla Società e del 25% in carico all'Ente (in luogo del 50% in capo alla Società e del 50% in capo all'Ente). PUNTI +3</p>

Data.....

Firma.....

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Allegato B3

Da inserire in busta B

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA VARIANTE MIGLIORATIVA

Spettabile

ARPAE EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia-Romagna, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016.

**PROPOSTA DI VARIANTE/I MIGLIORATIVA/E AL
LOTTO 3) TUTELA LEGALE**

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società coassicuratrici, si propone/propongono la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato tecnico "Polizza di assicurazione TUTELA LEGALE". E' richiesto di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante:

N. variante	1)
Variante migliorativa	Aumento del massimale per persona
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da € 50.000,00 a € 70.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da € 50.000,00 a € 60.000,00. PUNTI +3</p>

N. variante	2)
Variante migliorativa	Aumento del massimale per evento che coinvolga più persone
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da 150.000,00 a € 250.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da 150.000,00 a € 200.000,00. PUNTI +3</p>

N. variante	3)
Variante migliorativa	Aumento del massimale per anno
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> da 300.000,00 a € 400.000,00. PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> da 300.000,00 a € 350.000,00. PUNTI +3</p>

N. variante	4)
Variante migliorativa	Retroattività
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> Elevazione del termine di validità temporale da anni 3 ad anni 5 PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> Elevazione del termine di validità temporale da anni 3 ad anni 4 PUNTI +3</p>

N. variante	5)
Variante migliorativa	Ultrattività
Barrare la casella	<p style="text-align: center;">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta:</p> <p><input type="checkbox"/> Elevazione del termine di validità temporale da anni 1 ad anni 5 PUNTI +6</p> <p><input type="checkbox"/> Elevazione del termine di validità temporale da anni 1 ad anni 3 PUNTI +3</p> <p><input type="checkbox"/> Elevazione del termine di validità temporale da anni 1 ad anni 2 PUNTI +1</p>

N. variante	6)
Variante migliorativa	Inserimento della garanzia aggiuntiva n.10.3 (Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative) del capitolato tecnico. PUNTI +6
Barrare la casella	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

N. variante	7)
Variante migliorativa	Inserimento della garanzia aggiuntiva n.10.4 (Controversie inerenti al diritto del lavoro) del capitolato tecnico. PUNTI +6
Barrare la casella	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

N. variante	8)
Variante migliorativa	Anticipo indennizzi – Elevazione del limite
Barrare la casella	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> In caso affermativo barrare la casella corrispondente all'opzione prescelta: <input type="checkbox"/> da € 5.000,00 a € 15.000,00. PUNTI +6 <input type="checkbox"/> da € 5.000,00 a € 10.000,00. PUNTI +3

N. variante	9)
Variante migliorativa	Inserimento della garanzia retroattiva di 1 anno sulla Garanzia aggiuntiva n.10.3 (Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative) del capitolato tecnico PUNTI +6
Barrare la casella	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

N. variante	10)
Variante migliorativa	Inserimento della garanzia retroattiva di 1 anno sulla Garanzia aggiuntiva n.10.4 (Controversie inerenti al diritto del lavoro) del capitolato tecnico PUNTI +6
Barrare la casella	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Data.....

Firma.....

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Spettabile
ARPAE EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia-Romagna, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Lotto 1 – RC PATRIMONIALE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica
a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p. via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara - che dichiara di conoscere - e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Bando di Gara, Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società	quota%	Delegataria / Mandataria
2. Società	quota%	Coassicuratrice / Mandante
3. Società	quota%	Coassicuratrice / Mandante

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

Allegato C1
Da inserire in busta C

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Categoria	Parametro retribuzioni (*) €	Tasso annuo Lordo %°
Ente Assicurato	SI	//
Dirigenti e dipendenti (*)	45.000.000,00	
Premio Lordo Annuo di Categoria Euro		

Importo triennale lordo complessivo (in cifre) €

Importo triennale lordo complessivo (in lettere) €

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura

Spettabile
ARPAE EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia-Romagna, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Lotto 2 – KASKO IN MISSIONE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica
a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p. via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara - che dichiara di conoscere - e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Bando di Gara, Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società	quota%	Delegataria / Mandataria
2. Società	quota%	Coassicuratrice / Mandante
3. Società	quota%	Coassicuratrice / Mandante

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

Percorrenza kilomtrica prevista all'anno	Km	45.000
--	----	--------

Allegato C2
Da inserire in busta C

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Tasso lordo pro-mille €/km	€/km	
Tasso lordo pro-mille €/km sull'eccedenza dei km preventivati	€/km	
Premio annuo lordo	€	

Importo triennale lordo complessivo (in cifre) €

Importo triennale lordo complessivo (in lettere) €

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura

Spettabile
ARPAE EMILIA ROMAGNA

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi di Arpae Emilia-Romagna, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Lotto 3 – TUTELA LEGALE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica
a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p. via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

DICHIARA

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara - che dichiara di conoscere - e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Bando di Gara, Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società	quota%	Delegataria / Mandataria
2. Società	quota%	Coassicuratrice / Mandante
3. Società	quota%	Coassicuratrice / Mandante

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

Allegato C3
Da inserire in busta C

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

Categoria	Parametro (*retribuzioni)	Tasso Lordo annuo lordo%°
Ente Assicurato	SI	//
Tutto il personale (*)	45.000.000,00	
Premio Lordo Annuo di categoria €uro		

Importo triennale lordo complessivo (in cifre) €

Importo triennale lordo complessivo (in lettere) €

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura

RC PATRIMONIALE

DAL 30.06.2013 AL 31.12.2015				
Data Sin.	Ramo	Compagnia	Stato	TIPO DANNO/PROCEDIMENTO
25/11/2015	RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	RISERVATO	L'azienda ha impugnato davanti al TAR di Bologna, con istanza di sospensiva, una determinazione emanata dal Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Prov. Fc con la quale sono state imposte prescrizioni relative a modifiche apportate all'AIA . Arpae è citata in giudizio in quanto ha emesso parere endoprocedimentale
03/07/2015	RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	RISERVATO	ricorso tar per annullamento atti amm.vi vari
30/06/2014	RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	RISERVATO	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO E RICHIESTA DANNI
14/11/2013	RC PATRIMONIALE	LLOYD'S	SS	ricorso tar contro provvedimento emesso a seguito di parere arpae per autorizzazione smaltimento rifiuti + richiesta danni

KASKO IN MISSIONE

DAL 31.12.2010 AL 31.12.2015						
COMPAGNIA	RAMO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO AL LORDO FRANCHIGIA	STATO SINISTRO	DATA SINISTRO	DATA CHIUSURA
LLOYD'S OF LONDON	KASKO IN MISSIONE		1.650,00	Pagato	17/12/2013	08/01/2014

RAMO TUTELA LEGALE

DAL 30.04.2007 AL 31.12.2015

DATA SINISTRO	RAMO	COMPAGNIA	STATO	Importo Riservato	Importo liquidato	TIPO DANNO/PROCEDIMENTO
15/06/2007	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	LIQUIDATO		624,00	Proc. Pen. a carico di un dipendente per il reato di omissione atti d'ufficio (art. 328 c.p.)
30/11/2007	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			CAUTELATIVO - RICORSO TAR
18/12/2008	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Proc. Pen. a carico di due dipendenti per i reati di concussione (art. 317 c.p.) in concorso (art. 110 c.p)
20/02/2009	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Proc. Pen. a carico di un dipendente per il reato di omissione atti d'ufficio (art. 328 c.p.) e truffa aggravata (art. 640 c. 2 c.p.)
10/06/2009	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Proc. Pen. a carico di un dipendente per i reati di concussione (art. 317 c.p.)
17/08/2009	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Proc. Pen. a carico di un dipendente per i reati di ingiuria (art. 594 c.p.)
13/10/2009	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Proc. Pen. a carico di un dipendente per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.)
12/11/2009	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	PAG. PARZIALE	15.000,00	9.288,94	Proc. Pen. a carico di tre dipendenti per i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), omessa denuncia (art. 361 c.p.), rivelazioni segreti procedimento penale (art. 379-bis) in concorso (art. 110 c.p.) - ASSOLUZIONE
24/02/2010	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Ricorso presentato al TAR -Sez BO- per l'annullamento di permesso di costruire emesso dal Comune di Bologna – Arpa ha rilasciato parere endoprocedimentale, non costituita in giudizio
16/05/2011	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Ricorso al TAR -Sez. PR- contro provvedimento del Comune di Montechiarugolo (PR) che annullava una concessione edilizia- Arpa ha emesso parere endoprocedimentale, non costituita nel giudizio
19/05/2011	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	RISERVATO			Proc. Pen. a carico di un dipendente per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.) e rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)
07/09/2012	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	RISERVATO			Proc. Pen. a carico di un dipendente per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/2006)
10/10/2012	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Ricorso al TAR -Sez. BO- contro provvedimento di aggiudicazione dell'Agenzia regionale Intercent ER per affidamenti hardware e software- Arpa non costituita nel giudizio
13/05/2014	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	LIQUIDATO		2.283,84	Proc. Pen. a carico di tre dipendenti per i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) - ASSOLUZIONE
09/08/2013	TUTELA GIUD.RIA	ARAG	SS			Ricorso al TAR – Sez BO- per annullamento provvedimento della Provincia di Modena concernente la gestione e il trattamento di rifiuti. Arpa ha emesso parere endoprocedimentale, non costituita nel giudizio
27/06/2014	TUTELA GIUD.RIA	LLOYD'S	RISERVATO			Ricorso al TAR – Sez PR- e al Consiglio di Stato in fase cautelare per annullamento provvedimento della Provincia di Parma concernente la gestione e il trattamento di rifiuti. Arpa ha emesso parere endoprocedimentale, non costituita nel giudizio
05/12/2007	TUTELA GIUD.RIA	LLOYD'S	SS			Proc. Pen. a carico di tre dipendenti per i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) - ASSOLUZIONE
07/07/2015	TUTELA GIUD.RIA	LLOYD'S	RISERVATO			Ricorso al TAR – Sez BO- per annullamento provvedimento della Provincia di Ferrara concernente la gestione e il trattamento di rifiuti. Arpa ha emesso parere endoprocedimentale, non costituita nel giudizio

PATTO D'INTEGRITA'
PER L'AFFIDAMENTO SUDDIVISO IN LOTTI DEI SERVIZI ASSICURATIVI.

Questo documento costituisce parte integrante del bando per l'acquisizione suddivisa in lotti dei servizi assicurativi di responsabilità civile patrimoniale, Kasko veicoli in missione e tutela legale, da prestare a favore dell'amministrazione contraente : Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa).

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpa), quale stazione appaltante e delle imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori di Arpa e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare ad Arpa quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare ad Arpa, all'indirizzo: anticorruzione@arpa.emr.it qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto d'Integrità comunque accettato da Arpa, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto d'Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto che verrà sottoscritto con il soggetto aggiudicatario .

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

Firma del legale rappresentante _____

Agenzia Regionale Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna
AVVISO DI GARA

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna indice una procedura aperta suddivisa in lotti, per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi di responsabilità civile patrimoniale, Kasko veicoli in missione e Tutela legale. Valore complessivo dell'appalto Euro 405.333,00 comprensivo di eventuali opzioni e ripetizione dei servizi analoghi. Le offerte dovranno, a pena di esclusione, essere presentate **entro le ore 13:00 del 00.00.2016** ad Arpae, Via Po 5 40139 – Bologna, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 00.00.2016 . La documentazione di gara è disponibile sul sito www.arpa.emr.it/bandidigara

La Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi (dott. ssa Elena Bortolotti)

N. Proposta: PDTD-2016-582 del 19/07/2016

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento di servizi assicurativi di responsabilità civile patrimoniale, kasko veicoli in missione e tutela legale.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/07/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
